

XIX legislatura

A.S. 1272:

“Conversione in legge del decreto-legge 17 ottobre 2024, n. 153, recante disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell’economia circolare, l’attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico”

Ottobre 2024
n. 201



servizio del bilancio
del Senato



SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – SBilancioCU@senato.it – X @SR_Bilancio

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

Servizio del bilancio, (2024). Nota di lettura, «A.S. 1272: “Conversione in legge del decreto-legge 17 ottobre 2024, n. 153, recante disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell'economia circolare, l'attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico”». NL201, ottobre 2024, Senato della Repubblica, XIX legislatura

INDICE

Articolo 1 (<i>Disposizioni urgenti in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali</i>).....	1
Articolo 2 (<i>Disposizioni urgenti per coniugare le esigenze di salvaguardia dell'ambiente con le esigenze di sicurezza degli approvvigionamenti</i>)	7
Articolo 3 (<i>Misure urgenti per la gestione della crisi idrica</i>).....	12
Articolo 4 (<i>Ulteriori disposizioni urgenti per l'economia circolare</i>)	14
Articolo 5 (<i>Misure urgenti per la promozione di politiche di sostenibilità ed economia circolare nell'ambito della realizzazione degli interventi infrastrutturali</i>)	16
Articolo 6 (<i>Misure urgenti in materia di bonifica</i>)	18
Articolo 7 (<i>Istituzione della struttura di supporto al commissario straordinario per il sito di interesse nazionale di Crotona - Cassano e Cerchiara</i>)	20
Articolo 8 (<i>Disposizioni per il censimento e il monitoraggio degli interventi in materia di difesa del suolo</i>).....	26
Articolo 9 (<i>Programmazione e finanziamento degli interventi affidati ai Commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico</i>)	27
Articolo 10 (<i>Disposizioni urgenti per le funzionalità delle pubbliche amministrazioni operanti nei settori dell'ambiente e della sicurezza energetica</i>).....	33
Articolo 11 (<i>Disposizioni finanziarie</i>).....	38

Articolo 1

(Disposizioni urgenti in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali)

La norma reca una serie di disposizioni in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali.

In particolare, il comma 1, lett. a), modifica e integra l'articolo 8 del Codice dell'ambiente, il quale prevede due organi di supporto tecnico scientifico per le valutazioni ambientali di competenza statale: la Commissione tecnica VIA e VAS, e - per lo svolgimento delle procedure di valutazione ambientale dei progetti compresi nel PNRR e dei progetti attuativi del PNIEC individuati nell'allegato I-bis - la Commissione tecnica PNRR-PNIEC. La novella stabilisce che, prima dei progetti previsti al quinto periodo, comma 1, del citato articolo 8, deve essere data priorità nell'ordine ai seguenti progetti:

- progetti relativi ai programmi di preminente interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge n 104 del 2023 (grandi programmi d'investimento diretto esteri sul territorio italiano dal valore complessivo non inferiore a 1 miliardo di euro, dichiarati, con deliberazione del Consiglio dei Ministri, di preminente interesse strategico nazionale);
- progetti aventi le caratteristiche di cui all'articolo 30 del decreto-legge n. 50 del 2022, (progetti aventi ad oggetto investimenti per il sistema produttivo nazionale di valore superiore a 25 milioni di euro e con significative ricadute occupazionali).

Inoltre, un'altra modifica al comma 1 dell'articolo 8, che sancisce un ordine di priorità nella trattazione delle procedure di valutazione ambientale di competenza statale relative ai progetti attuativi del PNIEC, sopprime la previsione per cui hanno in ogni caso priorità, in ordine decrescente, i progetti che hanno maggior valore di potenza installata o trasportata, nonché i progetti concernenti impianti di produzione di idrogeno verde o rinnovabile e i connessi impianti da fonti rinnovabili, ove previsti. Sono ora invece considerate prioritarie le tipologie progettuali da individuare con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) affidabilità e sostenibilità tecnica ed economica del progetto in rapporto alla sua realizzazione;
- b) contributo al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione previsti dal PNIEC;
- c) rilevanza ai fini dell'attuazione degli investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);
- d) valorizzazione di opere, impianti o infrastrutture esistenti.

Sono poi inseriti nel predetto articolo 8 i commi 1-bis e 1-ter.

Ai sensi del comma 1-bis, nelle more dell'adozione del decreto interministeriale, sono da considerarsi prioritari, secondo il seguente ordine:

- a) i progetti concernenti impianti di idrogeno verde ovvero rinnovabile e i connessi impianti da fonti rinnovabili;
- b) gli interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione di impianti alimentati da fonti eoliche o solari;
- c) i progetti fotovoltaici *on-shore* e agrivoltaici *on-shore* di potenza nominale pari almeno a 50 MW e i progetti eolici *on-shore* di potenza nominale pari almeno a 70 MW.

Ai sensi del comma 1-ter, ai progetti da considerare prioritari è riservata una quota non superiore ai tre quinti delle trattazioni, nell'ambito della quale l'esame è definito in ordine cronologico, per ciascuna tipologia. I progetti diversi da quelli prioritari sono trattati per ciascuna tipologia d'impianto in ordine cronologico.

Si interviene sul comma 2-octies dell'articolo 8, inerente alla struttura di supporto di cui si avvale il presidente della Commissione tecnica VIA e VAS, sopprimendo la previsione che la struttura cessi al rinnovo della Commissione.

Infine, si inserisce il comma 2-novies all'articolo 8 ai sensi del quale, ove sussistano motivate esigenze contingenti di carattere funzionale ovvero organizzativo, il Presidente della Commissione tecnica VIA-VAS e della Commissione PNRR-PNIEC, possono, d'intesa, disporre l'assegnazione alla

Commissione tecnica VIA-VAS di progetti spettanti, ai sensi della legislazione vigente, alla Commissione tecnica PNRR-PNIEC, ferma restando l'applicazione della disciplina procedimentale (cd. *fast track*) relativa alle valutazioni di impatto ambientale dei progetti PNRR e PNIEC.

La lettera b) reca una serie di modifiche all'art. 19 del Codice dell'ambiente relativamente alle modalità di svolgimento del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA.

Nel dettaglio, si modifica il primo periodo del comma 2 dell'art. 19 prevedendo che, entro il termine di cinque giorni dalla ricezione dello studio preliminare ambientale, l'autorità competente non è più tenuta a verificare l'adeguatezza della documentazione ma deve limitarsi a verificare solamente la completezza della stessa.

Si sostituisce il testo del comma 6 dell'art. 19 – ove si disciplina l'adozione del provvedimento che conclude il procedimento di *screening* di VIA– con due nuovi commi 6 e 6-*bis*.

Il nuovo comma 6 riscrive le disposizioni che disciplinano la richiesta di chiarimenti e integrazioni da parte dell'autorità competente finalizzati alla non sottoposizione del progetto al procedimento di VIA, precisandone i termini.

Il comma 6-*bis* precisa i termini – nelle varie ipotesi procedurali – entro cui deve essere adottato il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA.

Si apportano alcune modifiche al comma 7 dell'art. 19 che disciplina il caso in cui l'autorità competente stabilisca di non assoggettare il progetto al procedimento di VIA.

Si integra il comma 10 dell'art. 19, che nel testo previgente si limita a disporre che il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, comprese le motivazioni, è pubblicato integralmente nel sito *internet* istituzionale dell'autorità competente, disciplinando l'efficacia temporale del provvedimento e la sua eventuale proroga.

Le lettere da c) ad e) apportano modifiche al procedimento di VIA.

La lettera c) integra il comma 4 dell'art. 23 del Codice – ove si impone all'autorità competente di effettuare la comunicazione, per via telematica, a tutte le amministrazioni e a tutti gli enti territoriali potenzialmente interessati e comunque competenti ad esprimersi sulla realizzazione del progetto, dell'avvenuta pubblicazione, sul proprio sito *web*, della documentazione contenuta nell'istanza di avvio del procedimento di VIA – al fine di precisare che la comunicazione in questione dev'essere inviata anche al proponente.

La lettera d) interviene sull'art. 24 del Codice, che disciplina la fase di consultazione del pubblico, prevedendo in particolare il meccanismo del silenzio assenso e stabilendo i termini per la verifica dell'adeguatezza della relazione paesaggistica.

La lettera e) apporta una serie di modifiche all'articolo 25 del Codice dell'ambiente, che disciplina il provvedimento di VIA, individuando l'autorità competente all'adozione del provvedimento di VIA e le procedure inerenti al provvedimento di VIA.

La lettera f) modifica l'articolo 26-*bis* del Codice, che disciplina la fase preliminare al Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale – PAUR, apportando alcune correzioni a riferimenti errati e al fine di eliminare la parte della disposizione previgente in base alla quale le amministrazioni riunite nella conferenza si esprimono sul rispetto dei requisiti di legge ove sia richiesta anche la variante urbanistica.

La lettera g) interviene sulla disciplina dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), modificando il comma 5 dell'art. 29-*sexies*, che disciplina il rilascio dell'AIA da parte dell'autorità competente e precisando che tale rilascio spetta al competente direttore generale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Il comma 2 in merito ai progetti di produzione energetica da fonti rinnovabili stabilisce che il proponente alleggi all'istanza di VIA anche una dichiarazione attestante la legittima disponibilità, a qualunque titolo, della superficie e, qualora occorra, delle risorse necessarie alla realizzazione dei progetti medesimi.

Il comma 3 prevede che per il supporto operativo alla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS e alla Commissione tecnica PNRR-PNIEC, il MASE possa avvalersi del Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. (GSE) in relazione a progetti di produzione energetica da fonti

rinnovabili, sulla base di un'apposita convenzione, nel limite di spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dal 2025. A tali oneri si provvede con i proventi delle tariffe per la copertura dei costi sopportati dall'autorità competente per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività istruttorie, di monitoraggio e controllo delle procedure di verifica di assoggettabilità a VIA, di VIA e di VAS. I costi annuali derivanti dalla misura sono definiti con il decreto ministeriale che annualmente definisce i costi di funzionamento della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, di cui all'articolo 8, comma 5, del medesimo Codice.

Il comma 4 prevede la possibilità per il Ministero della difesa di definire un programma di interventi per la transizione energetica dei siti, delle infrastrutture e dei beni del demanio militare a qualunque titolo in uso o in dotazione, dislocati sul territorio nazionale e ne precisa l'eventuale procedimento di valutazione di impatto ambientale.

Il comma 5 riguarda l'applicabilità delle disposizioni di cui al comma 4 agli interventi di installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili sui beni del demanio militare previsti dall'articolo 20 del decreto-legge n. 17 del 2022.

La RT afferma che le disposizioni di cui al comma 1, avendo carattere ordinamentale di semplificazione, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La RT chiarisce che le modificazioni apportate dal comma 1, lettere *d*), numero 2) ed *e*), numero 2) non determinano conseguenze negative in termine di celerità dei procedimenti VIA-VAS nell'ambito dei progetti PNRR.

Infatti, la lettera *d*), numero 2) introduce, dopo il comma 4 dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 152 del 2006, un nuovo comma 4-*bis*, volto a disciplinare le modalità e i termini per la verifica, da parte dell'autorità paesaggistica competente, circa l'adeguatezza della relazione paesaggistica che il proponente è tenuto ad accludere all'istanza di VIA, ai fini del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica *uno actu* rispetto al provvedimento di VIA ai sensi del successivo articolo 25, comma 2-*quinquies*. Tali disposizioni consentono, dinnanzi all'inerzia del proponente, un arresto del procedimento di valutazione d'impatto ambientale sin dalle primissime fasi, contribuendo, al contempo, alla salvaguardia di obiettivi di economia amministrativa e procedimentale. La disciplina di cui alle disposizioni in commento mira a evitare l'avverarsi di casi in cui, solo dopo un lungo *iter* procedimentale, lo schema di provvedimento di VIA non venga concertato dal competente direttore generale della cultura per difetto degli elementi istruttori necessari al compimento delle valutazioni paesaggistiche. In tal senso, la disciplina stessa, in quanto utile a soddisfare un'esigenza di contenimento dei casi di contrasto al momento dell'adozione del provvedimento di VIA (non ammettendo che il concerto del MiC possa essere denegato per mancanza della documentazione occorrente; ciò che conduce, invece, alla archiviazione dell'istanza) persegue una finalità deflattiva delle ipotesi di rimessione della decisione al Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera *c-bis*), della legge n. 400 del 1988.

Il comma 1, lettera *e*), interviene sull'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, intestando al competente direttore generale del MASE il potere di provvedere in ordine alla VIA.

Con riguardo alla modifica apportata al comma 2-*quinquies* del citato articolo 25, la disposizione vigente prevede che il concerto del competente direttore generale del Ministero della Cultura comprenda l'autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, "ove gli elaborati progettuali siano sviluppati a un livello che consenta la compiuta redazione della relazione paesaggistica". La versione ad oggi vigente dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 152/2006, per come modificato dall'articolo 10, comma 1, lettera b), della legge 91/2022, prevede al comma 1, lettera g-*bis*), che la documentazione trasmessa dal proponente all'atto della presentazione dell'istanza di VIA debba obbligatoriamente comprendere la relazione paesaggistica prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 2006, o la relazione paesaggistica semplificata prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31. Pertanto, nella fase di verifica della completezza della documentazione (ai sensi dell'articolo 23, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006), la carenza della suddetta documentazione comporta l'archiviazione dell'istanza, qualora non integrata nei termini previsti dalla norma. Inoltre, con le modifiche apportate al predetto articolo 24, viene dedicato uno spazio autonomo e precipuo alla fase della verifica dell'adeguatezza della relazione paesaggistica, di talché la soppressione, mediante sostituzione, delle parole "ove gli elaborati progettuali siano sviluppati a un livello che consenta la compiuta redazione della relazione paesaggistica" risulta necessaria. Peraltro, con l'introduzione delle disposizioni di cui al nuovo comma 4-*bis* dell'articolo 24 si stabilisce che, allorquando, su richiesta dell'autorità paesaggistica, il proponente non presenti in termini la documentazione integrativa ovvero, all'esito di una nuova verifica, la documentazione risulti nuovamente incompleta, l'istanza si intende respinta e, dunque, il procedimento non prosegue lungo il proprio *iter*. Si rende necessario, inoltre, modificare il comma 2-*quinquies* dell'articolo 25 nel senso di chiarire che ove la relazione paesaggistica consenta la valutazione positiva di compatibilità paesaggistica, allora il concerto è reso.

Al medesimo articolo 25 si prevede, inoltre, che il Ministero della cultura è tenuto a motivare adeguatamente l'eventuale diniego del concerto. In caso di dissenso del Ministero della cultura (MiC) rispetto al parere favorevole della Commissione tecnica VIA-VAS o della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, può trovare applicazione l'articolo 5, comma 2, lettera c-*bis*), della legge 23 agosto 1988, n. 400. Tale previsione, se letta in combinato con le modifiche proposte all'articolo 24 dello stesso decreto legislativo n. 152 del 2006, non favorisce il ricorso al "rimedio" offerto dall'articolo 5, comma 2, lettera c-*bis*), della legge n. 400 del 1988, essendo piuttosto volta a chiarire che è solo in caso di dissenso sul merito della questione (e non già per mancanza di elementi idonei a compiere una valutazione di compatibilità paesaggistica del progetto) che ricorrono i presupposti per deferire la decisione al Consiglio dei ministri. Si stabilisce, inoltre, che la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata ai sensi del citato articolo 5, comma 2, lettera c-*bis*), della legge n. 400 del 1988, che superi

l'eventuale dissenso del MiC, sostituisce a ogni effetto il provvedimento di VIA di segno favorevole, che comprende anche l'autorizzazione paesaggistica.

Per la RT, la disposizione di cui al comma 2 ha carattere ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La disposizione di cui al comma 3 prevede che la Commissione tecnica VIA-VAS e la Commissione tecnica PNRR-PNIEC si avvalgano del GSE per il supporto operativo nell'ambito delle relative attività, nel limite di spesa annuo di 1 milione di euro, a cui si provvede con gli importi derivanti dalle tariffe a carico dei proponenti di cui all'articolo 33 del decreto legislativo n. 152 del 2006, versate in conto entrata del bilancio dello Stato e riassegnate sul bilancio del MASE. Tenuto conto che l'importo delle entrate dalle tariffe ammontano nel 2022 a 28.018.597,32 euro e nel 2023 a 37.613.775,28 euro (vedi tabella di seguito riportata), e tenuto conto altresì che l'importo di 1.000.000 di euro indicato in norma è ridotto rispetto all'ammontare annuo delle entrate dalle tariffe ed è indicato come limite massimo di spesa, la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Inoltre, i costi relativi al supporto operativo del GSE trovano copertura e non determinano un incremento dell'importo delle tariffe a carico dei proponenti, in quanto tali costi saranno in funzione del numero di progetti su cui il Gestore svolgerà la propria attività di supporto e, pertanto, dal momento che per ogni singolo progetto già viene versato un onere istruttorio, tra l'altro definito in un decreto interministeriale MASE di concerto con il MEF, l'attività del GSE per ogni singolo progetto trova copertura economica nell'ambito delle somme versate in occasione della presentazione dell'istanza del progetto stesso. La RT evidenzia che il GSE prevede che per le attività di supporto operativo dovrà sostenere, mediamente, un costo pari a circa il 5% delle tariffe poste a carico dei proponenti. Si tenga presente, inoltre, che l'avvalimento del GSE previsto dalla norma in commento si giustifica con l'esponentiale incremento di istanze per la sottoposizione a valutazioni ambientali di progetti relativi alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili (basti pensare, al riguardo, che le istanze afferenti a progetti da FER nel 2017 ammontavano a 286; nel 2023, invece, a 1399). Da ciò discende l'incremento delle somme versate dai proponenti in relazione alle predette tipologie progettuali, che coincidono con quelle oggetto dell'avvalimento del GSE.

Tutto ciò premesso, la RT dà atto che l'importo annuale delle tariffe di cui all'articolo 33, comma 1, è attualmente capiente al fine di coprire anche l'ulteriore costo di 1 milione di euro annui di cui sopra. Di seguito viene riportato l'andamento, dall'anno 2020 al 31 agosto 2024, delle tariffe versate dai proponenti alle entrate dello Stato.

ANNO	ENTRATE DA TARIFFE
2020	2.628.047,15 €
2021	18.642.886,48 €
2022	28.018.597,32 €
2023	37.624.736,83 €
Al 31 agosto 2024	37.080.497,68 €

Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 si prefiggono rispettivamente di:

- consentire al Ministero della difesa, nell'ambito delle aree interessate, di inserire gli interventi di transizione energetica in un unico programma, assoggettabile, ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla procedura di valutazione ambientale strategica (VAS); una procedura, quest'ultima, più spedita ed efficiente rispetto alla valutazione di impatto ambientale (VIA), avuto riguardo al differente dettaglio di analisi;
- estendere tale misura di semplificazione anche agli interventi tesi all'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili "sui beni del demanio militare a qualunque titolo in uso al Ministero della difesa", giuste le disposizioni di cui all'articolo 20 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17 (convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34).

Tali interventi, peraltro, ai sensi della citata disposizione di legge, sono finanziabili "anche ricorrendo ... alle risorse del PNRR- Missione 2..." e possono risultare utili per costituire "comunità energetiche rinnovabili nazionali anche con altre pubbliche amministrazioni centrali e locali".

Per la RT, le citate disposizioni hanno carattere ordinamentale e, pertanto, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, in merito al comma 1 si prende atto del contenuto ordinamentale della disposizione e, tenuto conto dei chiarimenti forniti dalla RT, non si hanno osservazioni da formulare, salvo quanto segue.

In relazione alla modifica all'articolo 8, comma 2-*octies*, del codice dell'ambiente, disposta dal comma 1, lettera a), n. 3, si osserva che si rende permanente la struttura di supporto della Commissione tecnica VIA-VAS composta da 4 unità di personale dell'Arma dei carabinieri, di cui invece era prevista la cessazione al rinnovo della Commissione. Si ricorda che la disposizione prevede l'istituto del comando con oneri rientranti nei costi di funzionamento (tariffe a copertura degli oneri istruttori). La RT¹ aveva quantificato gli oneri in circa 250.000 euro, ipotizzando tra le quattro unità di personale due ufficiali e due ispettori. Precisava inoltre che "l'impiego delle 4 unità del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri presso il Ministero della transizione ecologica non comporta pregiudizio per l'assolvimento dei compiti devoluti all'organizzazione per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare". Pertanto, andrebbe confermato che il permanere della struttura di supporto non determini fabbisogni aggiuntivi a carico dell'Arma dei carabinieri da cui provengono le relative unità di personale.

¹ XVIII legislatura, A.S. 2588 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° marzo 2022, n.17, recante misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali" – RT di passaggio.

Non si formulano osservazioni relativamente ai commi 2, 4 e 5, stante il loro carattere ordinamentale.

Per quanto riguarda il comma 3 e la previsione dell'avvalimento del GSE da parte della Commissione tecnica VIA-VAS e della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, nel limite di spesa di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2025, a cui si provvede con gli importi derivanti dalle tariffe a carico dei proponenti di cui all'articolo 33 del decreto legislativo n. 152 del 2006, si osserva che si tratta di tariffe già finalizzate alla copertura dei costi sopportati dall'autorità competente per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività istruttorie, di monitoraggio e controllo delle procedure di verifica di assoggettabilità a VIA, di VIA e di VAS. Pertanto, andrebbe assicurato che la destinazione di 1 milione di euro all'anno al GSE possa essere compensata da riduzioni di altri costi.

Articolo 2

(Disposizioni urgenti per coniugare le esigenze di salvaguardia dell'ambiente con le esigenze di sicurezza degli approvvigionamenti)

Il comma 1 abroga le disposizioni, contenute nei commi da 1 a 8 dell'articolo 11-ter del decreto-legge n. 135 del 2018, che prevedono e disciplinano l'adozione del Piano per la Transizione Energetica Sostenibile delle Aree Idonee (PiTESAI). In ragione di tale abrogazione, provvede a modificare la rubrica del citato articolo 11-ter e ad apportare nel medesimo articolo gli opportuni interventi di coordinamento.

Il comma 2 vieta, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il conferimento di permessi di ricerca e di concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi sul territorio nazionale e a mare, ponendo talune eccezioni al divieto, relativamente alle concessioni da conferire in relazione ad attività di ricerca svolte in virtù di permessi rilasciati prima dell'entrata in vigore del provvedimento in esame, e alle attività di coltivazione già conferite, che proseguono per la durata di vita utile del giacimento.

Il comma 3, con riferimento al rilascio delle proroghe delle concessioni di coltivazione di idrocarburi consentite ai sensi della normativa vigente, fissa taluni criteri di cui l'amministrazione competente deve tenere conto (riserve, potenziale minerario residuo, tempi necessari per completare la produzione delle riserve e area di concessione effettivamente funzionale).

Il comma 4, interviene sul divieto di attività *upstream* in mare, riducendo da 12 a 9 miglia il perimetro costiero ed esterno alle aree marine e costiere protette entro il quale sono vietate le attività di ricerca, di prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi.

Il comma 5 interviene sulla disciplina del c.d. "*gas release*", di cui all'articolo 16 del D.L. n. 17/2022, consistente in un meccanismo finalizzato ad incrementare la produzione nazionale di gas e la sua vendita a prezzi ragionevoli, prioritariamente, a clienti finali industriali a forte consumo di gas c.d. "gasivori".

In particolare:

- viene modificato il comma 2 dell'articolo 16, il quale ha identificato quali soggetti legittimati i titolari di concessioni di coltivazione esistenti, anche se improduttive o in sospensione volontaria, i cui impianti di coltivazione di gas naturale sono collocati, totalmente o parzialmente, in aree considerate compatibili dal Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee (PiTESAI). La modifica prevede quali soggetti legittimati i titolari di concessioni di coltivazione di gas naturale, esistenti o da conferire, nel rispetto dei limiti imposti dalla legislazione vigente, della normativa dell'Unione europea e degli accordi internazionali;

- si sostituisce il comma 3 dell'articolo 16, il quale ha ammesso a partecipare alle procedure - in deroga al divieto delle attività *upstream* nell'alto Adriatico e nelle aree costiere e nelle marine protette - le concessioni di coltivazione di idrocarburi esistenti o nuove, per la durata di vita utile del giacimento, insistenti nel tratto di mare compreso tra il 45° parallelo Nord e il parallelo distante da quest'ultimo 40 chilometri a sud, a una distanza dalle linee di costa di almeno 9 miglia. La riformulazione ripерimetra l'ambito entro il quale le concessioni di coltivazione sono consentite in deroga al divieto delle attività *upstream* nell'alto Adriatico e nelle aree marine protette. Viene dunque ora consentito, ai soli fini della partecipazione alle procedure per l'approvvigionamento di lungo termine, il rilascio di concessioni di coltivazione - sulla base di istanze già presentate alla data di entrata in vigore del presente decreto - nel tratto di mare compreso tra il parallelo passante per la foce del ramo di Goro del fiume Po e il parallelo distante da quest'ultimo 15 chilometri a sud. Rimane confermata la distanza di almeno 9 miglia marittime dalle linee di costa, la durata delle concessioni per la vita utile del giacimento e la necessità che i relativi giacimenti abbiano un potenziale minerario di gas con riserva certa superiore a 500 milioni di metri cubi;
- viene abrogato il comma 4 dell'articolo 16, il quale - in deroga al divieto delle attività *upstream* nelle aree marine protette ha ammesso, la coltivazione di gas naturale, per la durata di vita utile del giacimento, sulla base di nuove concessioni in zone di mare fra le 9 e le 12 miglia dalle linee costiere e dal perimetro esterno delle aree marine e costiere protette, a condizione che i relativi giacimenti avessero un potenziale minerario di gas con riserva certa superiore a una soglia di 500 milioni di metri cubi e che i richiedenti le nuove concessioni aderissero alle procedure per l'approvvigionamento di lungo termine.

Il comma 6 interviene sull'articolo 5-*bis* del decreto-legge n. 50 del 2022 che ha assegnato al GSE il servizio di riempimento di ultima istanza tramite l'acquisto di gas naturale, ai fini dello stoccaggio e della successiva vendita. In particolare, viene differito al 31 ottobre 2025 il termine (scaduto il 15 ottobre 2024) per la vendita del gas. Contestualmente, il comma dilaziona i termini di rimborso, da parte dello stesso GSE, del prestito infruttifero statale (circa 4 miliardi) riconosciutogli per l'acquisto del gas per il servizio di riempimento di ultima istanza, disponendo che, entro il 10 dicembre 2024, sia rimborsato l'importo di 1 miliardo di euro, e che entro il 10 dicembre 2025 sia rimborsato l'importo rimanente.

La RT afferma che le disposizioni di cui all'articolo in commento non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La RT segnala che l'annullamento giurisdizionale del PiTESAI e l'abrogazione delle disposizioni che ne hanno previsto l'adozione, fanno venire meno di fatto l'accordo posto in essere dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica con ISPRA per la fase di monitoraggio ambientale prevista, dell'ammontare di circa 280.000 euro che non dovranno, pertanto, essere sborsati; inoltre dovrebbero venir meno anche alcune richieste di indennizzo avanzate dagli operatori dinanzi al giudice amministrativo per i "danni" subiti in applicazione del PiTESAI medesimo (di circa 5 milioni di euro), salvo diverse possibili richieste risarcitorie future. Le predette richieste di indennizzo sono, tuttavia, al momento ancora pendenti dinanzi al TAR, non essendo stati ancora decisi i relativi contenziosi; in ogni caso agli eventuali relativi oneri che dovessero imputare all'Amministrazione si potrà far fronte con l'apposito fondo previsto dall'articolo 11-*ter*, comma 12 (di cui al cap. 3598 della DGFTA) che, come da dettato normativo, ha una copertura finanziaria assicurata da una dotazione iniziale di 15 milioni di euro e dalle maggiorazioni dei canoni di superficie derivanti dalle disposizioni di cui

all'articolo 11-ter, commi 9 e 10, dello stesso D.L. 135/2018. Per completezza, la RT rappresenta tuttavia, che la dotazione del predetto fondo è stato oggetto di riduzioni per gli obiettivi di spesa pubblica 2024-2026 ed è stato inoltre richiesto un trasferimento in termini di competenza e cassa delle risorse pari a € 42.134.642,00 dal 2025 al 2026, con il mantenimento di soli € 4.000.000,00 per il 2025, quale somma assolutamente necessaria per garantire la copertura finanziaria di possibili liquidazioni afferenti ai predetti contenziosi ancora pendenti.

Il citato fondo è, pertanto, ancora funzionale allo scopo che il legislatore del 2018 mirava a conseguire e necessita, quindi, di essere mantenuto con le relative risorse iscritte in bilancio, senza alcuna modifica. In funzione dell'andamento dei contenziosi pendenti, a partire dall'anno 2026, si potrà eventualmente valutare una rimodulazione del Fondo qualora non vi sia più necessità di coprire alcun altro onere derivante dall'applicazione del Piano annullato. In ogni caso, la RT evidenzia che dall'abrogazione delle norme sul PiTESAI non derivano effetti negativi sulla finanza pubblica in quanto, eliminando le disposizioni in merito all'adozione del Piano e alla relativa applicazione vengono meno le aree non idonee e gli altri vincoli e condizioni previsti dallo stesso per lo svolgimento delle attività *upstream* che potranno quindi continuare e/o riprendere senza alcun limite, nel rispetto del quadro normativo nazionale vigente, assicurando alle casse dello Stato le relative entrate in termini di *royalties*, canoni e imposte varie (che con le previsioni di sospensione di cui all'art. 11-ter, ora abrogate, e con l'applicazione del PiTESAI erano stimate in riduzione, dato il comprimersi delle attività per effetto del Piano medesimo); rimangono invece inalterate le disposizioni sulle maggiorazioni dei canoni che continuano ad essere pertanto applicate, senza alcun impatto negativo sulla finanza pubblica.

Con riguardo alle modifiche apportate alla norma sulla *gas release*, la RT chiarisce che le stesse vanno nel senso di consentire a tutte le concessioni in essere o da conferire, e non solo a quelle compatibili con il PiTESAI, di poter partecipare alla relativa misura di approvvigionamento; in tal modo l'incremento di gas naturale che consente il quadro normativo vigente coincide con quello che può essere destinato per le finalità della *gas release*; l'operatore può di fatto scegliere se aderire a dette misure o meno solo in funzione dell'agevolazione sulle tempistiche di rilascio delle relative necessarie autorizzazioni anche ambientali, di cui all'articolo 16, comma 6, non invece per derogare ai vincoli/limiti imposti dal PiTESAI, essendo questo venuto meno. Per le sole finalità della *gas release* viene, inoltre, salvaguardato il rilascio di un'ulteriore concessione, in deroga ai vincoli di cui all'articolo 6, comma 17, del decreto legislativo n. 152 del 2006, che assicurerebbe al fabbisogno nazionale di gas ulteriori 800 MMscm.

Con riguardo, infine, al comma 6 la RT segnala che il meccanismo volto a prevedere in capo al GSE la vendita del gas naturale acquistato ai fini del suo stoccaggio, con conseguente restituzione allo Stato del prestito precedentemente ricevuto per tali finalità, è stato introdotto dall'articolo 5-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50. Tenuto conto che il comma 6 posticipa la restituzione del prestito di 4.000 milioni di euro allo Stato e che l'importo oggetto del meccanismo di cui al citato articolo 5-bis del

decreto-legge n. 50 del 2022 non è stato computato nei tendenziali di finanza pubblica per l'anno 2024 dalla legge di bilancio 2024-2026 (come indicato nella nota tecnico-illustrativa allegata al disegno di legge di bilancio 2024-2026), non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. A fronte della prevista proroga di restituzione del prestito nel 2025, non si imputano comunque prudenzialmente effetti positivi sui saldi di finanza pubblica nel 2025.

La norma rafforza, inoltre, la sicurezza degli approvvigionamenti nazionali, evitando che tutto il gas stoccato sia venduto in un arco temporale limitato all'anno in corso. Essa è volta a valorizzare la vendita del gas stoccato da parte del GSE, potendo disporre di tutta la prossima stagione di iniezione (fino al 31 ottobre 2025) per vendere il gas in uno scenario di prezzi del mercato gas nel caso in cui si verificano tensioni sui mercati tali da generare un tendenziale incremento dei prezzi.

In sostanza, il comma 6 in parola prevede di posticipare il termine ultimo della vendita di gas e la relativa restituzione al Ministero dell'economia e delle finanze a beneficio del Sistema Paese. Inoltre, tale orientamento è in linea con il *target* nazionale stabilito dalla Commissione europea per il riempimento degli stoccaggi, a partire dalla stagione di stoccaggio 2023-2024 pari al 90% per attenuare eventuali fenomeni rialzisti dei prezzi associati a fenomeni geopolitici.

A tal fine, la RT evidenzia che l'andamento attuale delle quotazioni *forward* dei prodotti PSV di medio termine (CAL-25 e CAL-26) indica uno scenario di limitata volatilità dei prezzi dovuto anche a un livello ottimale di riempimento degli stoccaggi. Tuttavia, un possibile aumento delle tensioni geopolitiche nel corso del 2025 che portino a limitazioni nelle forniture degli approvvigionamenti, e un eventuale irrigidimento delle temperature invernali nei prossimi anni termici, potrebbero portare a un incremento dei prezzi sui mercati di riferimento.

La **Rel. III.** aggiunge che il GSE ha provveduto all'acquisto e allo stoccaggio di volumi di gas naturale pari a 1.637mln Smc (id est 17.878 GWh) per un controvalore di 3.995 mln € (a fronte del limite di controvalore pari a 4.000 mln € previsto dalla medesima norma) e un costo medio unitario di acquisto pari a 223,5 €/MWh. Per quanto riguarda la vendita a termine, il GSE ha pubblicato, in data 22 novembre 2022, un regolamento di procedura concorrenziale per la vendita a termine del gas stoccato per una quantità pari al 75% del totale, rivolto a operatori titolari di contratto di trasporto e aventi clienti finali ubicati nel territorio nazionale. La procedura competitiva ha previsto l'aggiudicazione di 5.679 GWh, corrispondente al 32% del totale del gas stoccato nella disponibilità del GSE. Le quantità cedute hanno registrato un prezzo medio di vendita, nei primi mesi dell'anno 2023, pari a 66 €/MWh, determinando un ricavo pari a circa 370 milioni di euro e una perdita economica, rispetto al costo di approvvigionamento sostenuto dal GSE per le medesime quantità, pari a circa 900 milioni di euro, già oggetto di compensazione per il tramite della CSEA. Tuttavia, rimane nella disponibilità del GSE una quantità di gas in stoccaggio pari 12.199 GWh. Ciò detto ipotizzando uno scenario di vendita del 100% del gas in giacenza e utilizzando l'ultima quotazione disponibile (02/09/2024) del prezzo *forward* relativo al Q1-25, 1° trimestre 2025, (ca.

43 €/MWh) al quale è stato applicato un *liquidity factor* del 95%, ne deriva una potenziale perdita pari a euro 2.228 milioni che, sommata alla perdita già realizzata al 31/03/2023 di euro 893 milioni, restituisce una previsione di fabbisogno finanziario per la restituzione del prestito al MEF pari a circa 3,12 miliardi di euro.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, con riferimento all'abrogazione delle disposizioni che hanno previsto l'adozione del PiTESAI, di cui al comma 1, si segnala che da una interrogazione effettuata alla banca dati della RGS risulta sul capitolo 3598 Fondo per la realizzazione del PiTESAI una disponibilità per il 2024 di 4.614.359 euro, mentre si prende atto di quanto affermato dalla RT che sull'anno 2025 sul predetto capitolo risulta una disponibilità di 4.000.000 euro. Ciò premesso, considerata la presenza di richieste di indennizzo avanzate dagli operatori dinanzi al giudice amministrativo per i "danni" subiti in applicazione del PiTESAI e la possibilità di future richieste risarcitorie, appare necessario che siano fornite maggiori informazioni relativamente al presumibile ammontare degli oneri discendenti da tali azioni di indennizzo e risarcitorie, al fine di valutare l'idoneità delle risorse presenti sul predetto Fondo a far fronte a tali evenienze e l'esclusione di qualsiasi ulteriore onere aggiuntivo a carico della finanza pubblica.

Relativamente alla modifica della disciplina del c.d. "*gas release*", di cui al comma 5, tenuto conto che alla norma originaria non sono stati associati effetti sui saldi di finanza pubblica, non si hanno osservazioni da formulare.

In merito al comma 6, si prende atto di quanto affermato dalla RT che relativamente al posticipo della restituzione del prestito di 4.000 milioni di euro allo Stato evidenzia che:

- l'importo oggetto del meccanismo di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge n. 50 del 2022 non è stato computato nei tendenziali di finanza pubblica per l'anno 2024 dalla legge di bilancio 2024-2026 (come indicato nella nota tecnico-illustrativa allegata al disegno di legge di bilancio 2024-2026) e, dunque, non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
- a fronte della prevista proroga di restituzione del prestito nel 2025, non si imputano prudenzialmente effetti positivi sui saldi di finanza pubblica nel 2025; e non si formulano osservazioni.

Per quanto riguarda, invece, il GSE e alla luce di quanto riportato dalla RT che evidenzia per il futuro uno scenario di limitata volatilità dei prezzi dovuto anche a un livello ottimale di riempimento degli stoccaggi e fattori di crescita dei prezzi collegato unicamente a fattori aleatori quali le tensioni geopolitiche e un eventuale irrigidimento delle temperature invernali, sembrerebbe possibile che il GSE proceda alla vendita del rimanente gas stoccato sotto il prezzo di acquisto e che lo stesso potrebbe far fronte all'obbligo di restituzione con altre risorse del proprio bilancio. A tal fine, si ricorda che il GSE è nell'elenco delle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico

consolidato individuate dall'ISTAT, per cui andrebbe assicurato che l'ente sarà comunque in grado di fare fronte all'obbligo di restituzione delle somme allo Stato in caso di vendita del gas a prezzi più bassi rispetto a quelli di acquisto, utilizzando altre risorse disponibili sul proprio bilancio.

Sui restanti commi, non vi sono osservazioni da formulare.

Articolo 3 ***(Misure urgenti per la gestione della crisi idrica)***

Il comma 1 reca una serie di modifiche alla parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. In particolare, viene modificato il comma 74 introducendo la definizione di “acque affinate” che sono oltre alle acque reflue urbane di cui all’articolo 3, punto 4), del regolamento (UE) 2020/741 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020, le acque reflue domestiche e industriali trattate conformemente all’allegato 5 alla parte terza del presente decreto e sottoposte a ulteriore trattamento in un impianto di affinamento, compatibilmente con la normativa europea.

Si modifica l’articolo 77, al comma 10 precisando che sono le regioni e le province autonome le autorità destinatarie della disposizione concernente il deterioramento temporaneo dello stato del corpo idrico, aggiungendo al comma 10-*bis* che le regioni non violano le norme in caso di deterioramento anche temporaneo e con un nuovo comma 10-*quater* che prevede che regioni e province autonome comunichino alle Autorità di bacino le misure adottate.

Le modifiche all’articolo 78-*quater*, sono finalizzate al coordinamento del testo.

Le modifiche all’articolo 104, relativo alla disciplina degli scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee e, segnatamente, al comma 4-*bis*, sono finalizzate a prevedere che l’autorizzazione per il ravvenamento o l’accrescimento artificiale dei corpi sotterranei, al fine del raggiungimento dell’obiettivo di qualità dei corpi idrici sotterranei, possa avvenire anche per gestire le emergenze nei casi di crisi idrica. Al medesimo fine, si chiarisce che l’acqua impiegata per il ravvenamento o l’accrescimento dei corpi idrici sotterranei possa essere anche affinata, in linea con la definizione introdotta all’articolo 74 del decreto legislativo n. 152 del 2006, dalla lettera a) del presente articolo.

Le modifiche all’articolo 141, comma 2, sono volte ad ampliare la definizione di servizio idrico integrato, ricomprendendovi anche il riuso delle acque reflue.

Il comma 2 stabilisce che il Commissario straordinario unico per la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque, con riferimento agli agglomerati compresi nell’ambito di applicazione dell’articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 243 del 2016, e dell’articolo 4-*septies*, comma 1, del decreto-legge n. 32 del 2019, e per i quali sia da completarsi il processo di adeguamento alla normativa europea in materia di depurazione delle acque reflue urbane, può esercitare compiti di coordinamento e di gestione degli interventi di riuso delle acque reflue, ove funzionali a garantire un utilizzo razionale delle risorse idriche e a contrastare situazioni di crisi delle risorse stesse, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La RT afferma che le disposizioni, avendo carattere ordinamentale, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In particolare, per la RT, il comma 1, lettera a), ha carattere procedimentale, in quanto il rispetto delle prescrizioni minime di qualità e monitoraggio per le acque reflue che subiscono ulteriori trattamenti al fine di renderle confacenti alla definizione di “acque affinate”, produce i suoi effetti sui gestori degli impianti di trattamento e/o di affinamento delle acque reflue, non comportando, quindi, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Inoltre, la RT sottolinea che l'inserimento della nuova disposizione determina di fatto la creazione di una nuova fonte primaria di approvvigionamento idrico, in pieno spirito di economia circolare, da utilizzare in situazioni di *stress* idrico o di razionalizzazione dell'uso delle acque dai corpi idrici superficiali e sotterranee per diversi usi dall'utilizzo irriguo, industriale, ambientale e civile.

In merito al comma 1, lettera b), che introduce modifiche all'articolo 77 del decreto legislativo n. 152 del 2006, la modifica al comma 10 permette di definire i destinatari del comma, ovvero regioni e province autonome, mancanti nella precedente versione dell'articolo, mentre la modifica del comma 10-*bis* e la conseguente aggiunta del comma 10-*ter* hanno lo scopo di adeguare la normativa nazionale alla direttiva 2000/60/CE in materia di acque e sentenza C-525/20 della Corte di giustizia per il deterioramento temporaneo. Infine, il nuovo comma 10-*quater* definisce l'obbligo di comunicazione da parte di regioni e province autonome alle Autorità di Bacino competenti, al fine dell'applicazione dei commi 10 e 10-*bis*.

Pertanto, la RT sottolinea che dall'attuazione delle sopra descritte disposizioni non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Con riferimento al comma 1, lettera c), che apporta modificazioni di mero coordinamento all'articolo 78-*quater*, conseguentemente alle modifiche apportate all'articolo 77, la RT chiarisce che da tale modifica non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La lettera d) apporta modificazioni all'articolo 104 del decreto legislativo n. 152 del 2006, relativo alla disciplina degli scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee e, segnatamente, al comma 4-*bis*, allo scopo di prevedere che l'autorizzazione per il ravvenamento o l'accrescimento artificiale dei corpi sotterranei, al fine del raggiungimento dell'obiettivo di qualità dei corpi idrici sotterranei, possa avvenire anche per gestire le emergenze nei casi di crisi idrica. Al medesimo fine, si chiarisce che l'acqua impiegata per il ravvenamento o l'accrescimento dei corpi idrici sotterranei possa essere anche affinata, in linea con la definizione introdotta all'articolo 74 del decreto legislativo n. 152 del 2006, dalla lettera a) dell'articolo in commento. Per la RT si tratta di modifiche che, in continuità con l'attuale formulazione della disposizione, sono altresì in linea con la normativa sovranazionale. Evidenzia, in ogni caso, che gli eventuali investimenti e gli ulteriori costi di trattamento necessari a produrre acqua con valori limite di qualità adatte alla pratica del ravvenamento dei corpi idrici sotterranei sono a carico del gestore dell'impianto di affinamento.

In merito al comma 2, che concede al Commissario straordinario unico per la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque medesime la facoltà di esercitare compiti di coordinamento e di gestione degli interventi di riuso delle acque reflue, la RT evidenzia che si tratta di una norma che si limita ad attribuire una facoltà in capo al suddetto Commissario, che sarà esercitata compatibilmente con le risorse previste nella contabilità speciale intestata allo stesso, pertanto senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, stante il carattere ordinamentale delle disposizioni e alla luce dei chiarimenti forniti dalla RT che attribuisce la titolarità di eventuali oneri in capo ai gestori degli impianti di trattamento e/o di affinamento delle acque reflue, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 4 ***(Ulteriori disposizioni urgenti per l'economia circolare)***

Il comma 1 ricolloca il gruppo di lavoro dedicato all'economia circolare presso la Direzione generale del MASE competente in materia di economia circolare anziché presso l'Ufficio legislativo del Ministero.

Il comma 2 reca alcune modifiche alla parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006. In particolare, alla lettera a) modifica l'articolo 212, al fine di ampliare i membri effettivi del Comitato nazionale dell'Albo nazionale gestori ambientali da diciannove a ventuno. I membri, individuati tra le organizzazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative delle categorie economiche interessate, aumentano da otto a dieci. Inoltre, tra questi dieci membri, si incrementano quelli individuati tra le organizzazioni rappresentative della categoria degli autotrasportatori e delle organizzazioni che rappresentano i gestori dei rifiuti, da due a tre per ciascuna categoria. Infine, si attribuisce al legale rappresentante dell'impresa la facoltà di assumere anche il ruolo di responsabile tecnico gestione rifiuti, a condizione che, per almeno cinque anni consecutivi, abbia già ricoperto il ruolo di responsabile tecnico per l'impresa medesima.

Con la lettera b) si integra l'allegato L-*quinquies* recante l'Elenco attività che producono rifiuti urbani indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici aggiungendo all'elenco l'attività di cura e manutenzione del paesaggio e del verde pubblico e privato.

Il comma 3, in coerenza con le modifiche apportate all'articolo 212, stabilisce che il Comitato nazionale dell'Albo nazionale gestori ambientali, di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 23 novembre 2023, sia integrato di due membri, uno designato dalle organizzazioni rappresentative della categoria degli autotrasportatori e uno designato dalle organizzazioni rappresentative dei gestori dei rifiuti, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. I membri aggiuntivi restano in carica fino alla scadenza prevista per i membri nominati con il medesimo decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 23 novembre 2023.

La RT afferma che il comma 1 prevede di ricollocare il gruppo di lavoro istituito in attuazione dell'articolo 14-*bis*, comma 5, del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, attualmente incardinato presso l'Ufficio legislativo del MASE ai sensi del medesimo comma 5, presso la direzione generale competente in materia di economia circolare del medesimo Dicastero. Per la RT, la disposizione in commento non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, tenuto conto che gli oneri relativi al gruppo di lavoro in argomento, pari a 200.000 euro annui fino al 2025 ai sensi del citato comma 5 (successivamente ridotti a 190.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 in ragione delle riduzioni degli stanziamenti dei Ministeri operati dalla legge di bilancio 2024-2026), trovano copertura finanziaria ai sensi del comma 6 dell'articolo 14-*bis* del

decreto-legge n. 101 del 2019. Per effetto della norma, tali risorse attualmente allocate sul capitolo 1053 “spese per l'istituzione di un gruppo di lavoro al fine di assicurare lo svolgimento delle attività istruttorie concernenti l'adozione dei decreti per la definizione delle operazioni di recupero dei rifiuti, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo” all'interno della missione “Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche”, programma “indirizzo politico”, dovranno transitare su un capitolo di nuova istituzione all'interno della missione “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente”, programma “Promozione dell'economia circolare, politiche per la gestione dei rifiuti e sostenibilità dei prodotti e dei consumi”, senza determinare pertanto nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Con riferimento al comma 2 la RT evidenzia che lo stesso apporta modificazioni alla Parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006. In particolare, la lettera a) apporta modificazioni all'articolo 212 del decreto legislativo n. 152 del 2006, in merito: ai numeri 1) e 2) al numero dei componenti del Comitato nazionale dell'Albo gestori ambientali e alla relativa categoria di appartenenza; al numero 3) alla introduzione di un comma aggiuntivo relativo al soggetto che può ricoprire il ruolo di responsabile tecnico dell'impresa.

Per quanto concerne il comma 2, lettera a), numeri 1) e 2), la RT sottolinea che lo stesso non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto, pur aumentando il numero dei componenti del Comitato, agli oneri per il funzionamento dello stesso si provvede ai sensi dell'articolo 212, comma 17, del decreto legislativo n. 152 del 2006, vale a dire con le entrate derivanti dai diritti di segreteria e dai diritti annuali d'iscrizione, secondo le previsioni, anche relative alle modalità di versamento e di utilizzo, determinate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 29 dicembre 1993.

Con riferimento al comma 2, lettera a), numero 3), la RT chiarisce che la disposizione ha impatti sull'organizzazione dell'impresa e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Relativamente alle disposizioni di cui alla lettera b) del comma 2, volte a inserire nell'allegato *L-quinquies* alla Parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006, relativo all'elenco attività che producono rifiuti, anche le attività di cura e manutenzione del paesaggio e del verde pubblico e privato, secondo la RT non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ciò in quanto l'impatto potenziale della norma si inserisce nel meccanismo di regolazione tariffaria e, quindi, il costo per la gestione dei rifiuti urbani di cui al nuovo numero 20-*bis* del citato allegato sarà ripartito fra le utenze domestiche e non domestiche.

Infine, la RT afferma che, in conformità e in attuazione a quanto previsto dal comma 2, numeri 1) e 2), il comma 3 disciplina le modalità per procedere all'integrazione degli attuali componenti del Comitato nazionale dell'Albo nominati con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica del 23 novembre 2023 senza modifiche alla durata della carica rispetto a quanto disposto nel citato decreto. La disposizione non

comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto agli oneri per il funzionamento del Comitato si provvede ai sensi dell'articolo 212, comma 17, del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, in merito al comma 2, lettera a), numeri 1) e 2) e al comma 3, che prevedono un aumento di due unità dei componenti del Comitato nazionale dell'Albo nazionale gestori ambientali, al fine di valutare l'idoneità della copertura a valere sulle entrate derivanti dai diritti di segreteria e dai diritti annuali d'iscrizione, ai sensi dell'articolo 212, comma 17, del decreto legislativo n. 152 del 2006, andrebbero fornite maggiori informazioni circa l'entità del gettito di tali entrate nei precedenti anni assicurando che nessun pregiudizio sia arrecato alle altre finalità previste a valere sulle medesime entrate.

Sui restanti commi, stante i chiarimenti forniti dalla RT, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 5

(Misure urgenti per la promozione di politiche di sostenibilità ed economia circolare nell'ambito della realizzazione degli interventi infrastrutturali)

L'articolo 5 aggiunge quattro nuovi commi all'articolo 9-*bis*, del decreto-legge n. 109 del 2018, concernente gli interventi relativi al Tunnel sub-portuale e alla Diga foranea di Genova di cui al comma 1-*ter*.

In particolare, prevede al nuovo comma 1-*quater* che il Commissario straordinario, ricevuto il Piano approvato dall'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale, acquisiti i pareri vincolanti della regione Liguria, dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA) e della ASL territorialmente competenti, adotti il Piano per la gestione integrata e circolare dei rifiuti e materiali che ne garantisca il miglior utilizzo.

Tale Piano è destinato all'utilizzo:

- dei materiali provenienti dal escavo di fondali marini o salmastri o di terreni litoranei emersi;
- di inerti, materiali geologici inorganici e manufatti, ove ne sia dimostrata la compatibilità e l'innocuità ambientale;
- di sottoprodotti che soddisfano le condizioni e i criteri di cui all'articolo 184-*bis* del codice ambientale;
- di inerti e materiali geologici inorganici di cui possa avvenire la cessazione della qualifica di rifiuto a seguito di un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio.

Il nuovo comma 1-*quinquies* definisce i contenuti del Piano, prevedendo che lo stesso contenga, per ciascuno degli interventi di cui al comma 1-*ter*, un cronoprogramma delle attività finalizzate al recupero dei rifiuti e al riutilizzo dei materiali provenienti dalla realizzazione degli interventi, con l'indicazione dei quantitativi massimi di dei rifiuti recuperati e dei materiali di cui è previsto il riutilizzo, suddivisi per opera, tipologia di materiale e caratteristiche, nonché le dichiarazioni di conformità di ciascun produttore, detentore o utilizzatore dei materiali attestanti il rispetto delle condizioni elencate al comma 1-*quater*. Il Piano comprende, altresì, i risultati delle procedure di campionamento e caratterizzazione dei materiali e dei rifiuti.

Il comma 1-*sexies* stabilisce che l'adozione del Piano sostituisce tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione degli interventi contenuti nel medesimo Piano, incluse le autorizzazioni all'immersione in mare. Eventuali interventi contenuti nel Piano da assoggettare a valutazioni di compatibilità ambientale restano sottoposti alla disciplina di cui alla parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Il comma 1-*septies*, infine, introduce una clausola di invarianza finanziaria stabilendo che dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1-*quater*, 1-*quinquies* e 1-*sexies* non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

La RT, oltre a descrivere la norma, afferma che il contesto genovese, il cui sviluppo sui temi della mobilità sostenibile è un esempio unico in Italia, è caratterizzato da un momento di rilancio in cui sono previsti diversi interventi atti a riordinare e razionalizzare l'assetto infrastrutturale della Città Metropolitana di Genova.

Data la natura infrastrutturale delle opere, il tema della gestione, recupero e riciclo dei materiali rappresenta un pilastro fondamentale per lo sviluppo non solo efficiente, ma anche sostenibile delle progettualità delle opere infrastrutturali.

Coesistono, infatti, nella stessa area cantieri produttori di materiali (ad esempio da scavo, da dragaggio o da demolizione dei massi naturali e artificiali) e altri ricettori: a fronte di un fabbisogno di circa 9,4 milioni di metri cubi di materia, il recupero circolare prevede oltre 5,1 milioni di metri cubi di materiali, in particolare utilizzati per il riempimento dei cassoni cellulari della nuova diga Foranea di Genova. Nella piena e innovativa applicazione del principio comunitario del DNSH *Do No Significant Harm* (DNSH) e in un'ottica di economia circolare è preferito il recupero all'utilizzo di materiali vergini estratti da cava.

La norma ha, pertanto, ad oggetto misure di semplificazione autorizzativa e procedurale in coerenza e in conformità alla normativa nazionale ed europea in materia ambientale e di recupero e utilizzo di materiali inerti.

La norma, per effetto del suo carattere di semplificazione, trova inoltre la sua ragion d'essere sull'urgente esigenza di assicurare il rispetto delle tempistiche previste dal PNC/PNRR e risulta inoltre coerente con la Milestone M2C1- 1 nell'ambito della Riforma 1.1 "Strategia nazionale dell'economia circolare", prevedendone una declinazione specifica per la realizzazione di opere infrastrutturali.

Tutti i materiali oggetto del Piano sono, per la maggior parte, già in possesso delle caratterizzazioni atte a dimostrarne la fattibilità e la conformità alla normativa vigente per l'utilizzo nei rispettivi progetti e nel contesto complessivo, fermo restando che tutti i materiali utilizzati dovranno essere sottoposti alle procedure di caratterizzazione previste dalle norme di settore che ne dimostrino l'innocuità ambientale.

Il Piano reca un cronoprogramma delle attività finalizzate al recupero e al riutilizzo dei materiali provenienti dalla realizzazione progetti, con l'indicazione dei quantitativi massimi di materiali di cui è previsto il riutilizzo, suddivisi per opera, tipologia di materiale e caratteristiche, nonché le dichiarazioni di conformità di ciascun produttore, detentore o utilizzatore dei materiali. La RT evidenzia che tali attività saranno svolte ad invarianza finanziaria dai soggetti attuatori.

In merito al comma 1-*septies* che introduce la clausola di invarianza finanziaria della disposizione la RT afferma che le risorse necessarie per lo svolgimento di dette operazioni di recupero saranno a valere sui quadri economici delle opere alla voce di costo A “IMPORTO LAVORI, tenuto conto che le operazioni di smaltimento dei materiali, anche di rifiuti, erano già comunque previste nel complesso delle attività da realizzare per l’esecuzione degli interventi.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d’impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, tenuto conto di quanto affermato dalla RT che le risorse necessarie per lo svolgimento delle operazioni di recupero del Piano saranno a valere sui quadri economici delle opere e che le operazioni di smaltimento dei materiali, anche di rifiuti, erano già comunque previste nel complesso delle attività da realizzare per l’esecuzione degli interventi, andrebbe assicurato che il sostenimento dei relativi oneri, attesa la presenza nel Piano di un cronoprogramma delle attività, avverrà secondo le modalità temporali già scontate a legislazione vigente.

Articolo 6 ***(Misure urgenti in materia di bonifica)***

Il comma 1 prevede che agli interventi previsti dal Piano d’azione per la riqualificazione dei siti orfani², adottato con decreto del Ministro della transizione ecologica 4 agosto 2022, in attuazione della Missione 2, Componente 4, Investimento 3.4, del PNRR, si applicano le seguenti disposizioni:

- a) in deroga all’art. 242, comma 3, del D. Lgs. n. 152/2006 (Codice dell’ambiente), il piano di caratterizzazione di cui al medesimo articolo 242, comma 3, è concordato con l’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente (ARPA) territorialmente competente che si pronuncia entro il termine di trenta giorni dalla richiesta del proponente, eventualmente stabilendo particolari prescrizioni. In caso di mancata pronuncia nei termini da parte dell’ARPA territorialmente competente, il piano di caratterizzazione è concordato con l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), che si pronuncia entro e non oltre i quindici giorni successivi su segnalazione del proponente;
- b) i risultati delle indagini di caratterizzazione, dell’analisi di rischio sanitario ambientale sito-specifica, ove occorrente, nonché il progetto degli interventi possono essere approvati congiuntamente dall’autorità competente.

Il comma 2 dispone che per lo svolgimento delle attività analitiche propedeutiche alla definizione dei valori di fondo di cui all’art. 242, comma 13-*ter*, del D. Lgs. n. 152/2006 e all’accertamento ai sensi dell’art. 248, comma 2, l’ARPA territorialmente competente può avvalersi dei laboratori di altri soggetti appartenenti al sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente (SNPA), di enti di ricerca ovvero di laboratori privati accreditati ai sensi della normativa vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 3 reca alcune modifiche al titolo V della parte quarta del D. Lgs. n. 152/2006. In particolare:

² I siti orfani sono i siti per i quali non sono stati individuati i responsabili della contaminazione e non vi sono soggetti che provvedono alle operazioni di bonifica; le procedure di bonifica sono quindi a carico della pubblica amministrazione.

- all'art. 242, comma 13-ter, che disciplina il procedimento che occorre seguire per determinare i valori di fondo relativi ai siti ove le concentrazioni rilevate superino le CSC ("concentrazioni soglia di contaminazione") per via di fenomeni di origine naturale o antropica, si estende l'applicazione del suddetto procedimento anche alle acque sotterranee e non solo al suolo e al sottosuolo;
- all'art. 242, comma 13-ter, si sostituisce, al quinto e al sesto periodo, l'espressione CSC con la parola "concentrazioni" in quanto la norma fa riferimento a concentrazioni effettivamente rilevate, mentre le CSC sono valori soglia determinati in astratto;
- viene novellato l'articolo 244, comma 2, al fine di precisare che gli oneri per le indagini svolte dalla provincia per identificare il responsabile dell'evento di superamento dei valori di concentrazione soglia di contaminazione sono a carico del responsabile;
- viene introdotto il comma 4-bis dell'art. 242 il quale prevede che le province si avvalgono delle ARPA nello svolgimento delle attività di cui all'art. 244, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La RT afferma che le disposizioni contenute all'articolo in esame presentano carattere ordinamentale. Non comportano, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

A tal fine, la RT precisa che le attività analitiche propedeutiche alla definizione dei valori di fondo (articolo 242, comma 13-ter) e agli accertamenti necessari alla certificazione di avvenuta bonifica di competenza provinciale (articolo 248, comma 2), in conformità a quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006, sono svolte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ciò in quanto, tutte le attività di supporto delle Agenzie regionali nell'ambito delle procedure di bonifica ex Titolo V, Parte quarta, del decreto legislativo n. 152 del 2006, sono poste a carico dei proponenti secondo le disposizioni applicabili dalle medesime Agenzie a livello locale (tariffari).

Inoltre, per quanto concerne il supporto delle Agenzie alle Province nell'ambito del procedimento di individuazione del responsabile della contaminazione (art. 244), il comma 3, lettera b), punto 1, ha introdotto il principio secondo cui gli oneri sono posti a carico del responsabile della contaminazione in ossequio al principio "chi inquina paga".

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, tenuto conto di quanto chiarito dalla RT che le attività di supporto delle Agenzie regionali nell'ambito delle procedure di bonifica ex Titolo V, Parte quarta, del decreto legislativo n. 152 del 2006, sono poste a carico dei proponenti secondo appositi tariffari e considerato che nel supporto delle Agenzie alle Province nell'ambito del procedimento di individuazione del responsabile della contaminazione (art. 244), gli oneri sono posti a carico del responsabile della contaminazione, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 7

(Istituzione della struttura di supporto al commissario straordinario per il sito di interesse nazionale di Crotone - Cassano e Cerchiara)

Il comma 1 novella l'articolo 4-*ter* (Misure urgenti per accelerare l'attuazione di interventi di bonifica in siti contaminati di interesse nazionale) del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, nel modo seguente:

- a. modifica il secondo periodo del comma 1 al fine di fissare al 31 dicembre 2029 il termine entro cui realizzare la progettazione e l'attuazione degli interventi di bonifica e di riparazione del danno ambientale nel sito contaminato di interesse nazionale di Crotone;
- b. inserisce il nuovo comma 1-*bis* in cui si prevede che il commissario straordinario si avvalga di una struttura di supporto composta da un contingente massimo di personale pari a n.5 unità di livello non dirigenziale e n.1 unità di livello dirigenziale non generale, appartenenti ai ruoli delle amministrazioni pubbliche, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Si prevede che, in relazione alle modalità di reperimento e alla retribuzione del personale non dirigenziale, si applica quanto previsto all'art. 11-*ter*, comma 3, del D.L. n. 44/2021, per cui il personale conserva lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza, che resta a carico della medesima; il trattamento economico accessorio, compresa l'indennità di amministrazione, è invece parametrato al personale non dirigenziale del comparto della Presidenza del Consiglio dei ministri. All'atto del collocamento fuori ruolo del predetto personale, è reso indisponibile, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario.

Al personale di livello dirigenziale è riconosciuta la retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai titolari di incarico dirigenziale di livello non generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con provvedimento del commissario straordinario, di importo non superiore al 50 per cento della retribuzione di posizione. Il personale dirigenziale è posto, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, e conserva lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza, che resta a carico della medesima, mentre il trattamento accessorio è a carico esclusivo della struttura commissariale.

In aggiunta al personale della struttura di supporto, il commissario può altresì nominare, con proprio provvedimento, fino a due esperti in materie tecniche e giuridiche.

La struttura cessa alla scadenza del termine del 31 dicembre 2029.

E' stabilito infine che agli oneri di cui al presente comma, pari a euro 76.060 per l'anno 2024 e a euro 456.358 annui per ciascuna delle annualità dal 2025 al 2029, di cui euro 50.873 per l'anno 2024 ed euro 305.238 annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029 per le spese del personale, euro 5.000 per l'anno 2024 ed euro 30.000 annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029 per le spese di funzionamento della struttura ed euro 20.187 per l'anno 2024 ed euro 121.120 annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029 per le spese degli esperti, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.».

Il comma 2 prevede che al commissario straordinario delegato a coordinare, accelerare e promuovere la realizzazione degli interventi di bonifica e riparazione del danno ambientale nel sito contaminato di interesse nazionale di Crotone- Cassano e Cerchiara, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 settembre 2023, è attribuito, a decorrere dalla data della relativa nomina e fino alla

rideterminazione del compenso stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 febbraio 2024, un compenso aggiuntivo, a titolo di parte fissa, fino al raggiungimento del compenso determinato nella misura massima di euro 50.000 annui lordi e, a titolo di parte variabile, strettamente correlata al raggiungimento degli obiettivi e al rispetto dei tempi di realizzazione degli interventi oggetto dell'incarico, fino a un massimo di euro 50.000 annui lordi. E' stabilito che agli oneri pari a 28.117 euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

La RT rileva che gli oneri riferiti alla struttura di supporto per l'esercizio delle funzioni commissariali, posta alle dirette dipendenze del Commissario, sono stati stimati considerando che la stessa sarà operativa dal mese di novembre 2024. Pertanto, gli oneri relativi alle 5 unità di personale di prestito sono stati quantificati in euro 33.830 (lordo Stato) per il 2024 (2 mensilità) e in euro 202.978 per ciascuna delle annualità dal 2025 al 2029 ipotizzando un funzionario di cat. A, mentre quelli del dirigente di livello non generale in euro 17.044 (lordo Stato) per il 2024 (2 mensilità) e in euro 102.260 per ciascuna delle annualità dal 2025 al 2029.

Viene inoltre autorizzata una spesa di euro 5.000 per il 2024 (2 mensilità) e di euro 30.000 per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029 per le spese di funzionamento della struttura (dotazione informatica, cancelleria, spese di missione, scaffalature e arredi, telefonia, acquisto *software*, noleggio veicoli).

Infine, si prevede un'autorizzazione di spesa pari a euro 20.187 per il 2024 (2 mensilità) e di euro 121.120 annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029 per il compenso dei due esperti, parametrata sul costo di n. 2 consulenti *senior* della società *in house* del Mase.

Agli oneri derivanti dal comma 1, pari complessivamente a euro 76.060 per il 2024 e euro 456.358 annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Relativamente al compenso del Commissario straordinario ai sensi del comma 2, per un importo massimo di euro 50.000 annui lordi e, a titolo di parte variabile, fino a un massimo di euro 50.000 annui lordi, per un importo complessivo massimo di 100.000 euro annui, è stato calcolato il relativo onere, limitatamente al periodo 14 settembre 2023-21 febbraio 2024 (prima cioè del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2024 che ha rideterminato il compenso del Commissario in un importo massimo di 50.000 euro per la parte fissa e di 50.000 euro per la parte variabile, in coerenza con quanto previsto all'articolo 4-ter, comma 1, del decreto-legge n. 135 del 2013). Nel predetto periodo era stata prevista per il Commissario la corresponsione di 10.000 euro annui per la parte fissa e 25.000 euro annui per la parte variabile a carico della contabilità speciale, ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 settembre 2024.

Tale importo, inferiore agli importi massimi previsti sia per la componente fissa che per quella variabile del trattamento economico del Commissario ai sensi dell'articolo 4-ter, comma 1, del decreto-legge n. 135 del 2013, era stato determinato tenendo conto dell'incarico ricoperto dal Commissario medesimo quale Commissario straordinario dell'A.R.P.A. Calabria, cessato con l'assunzione del nuovo incarico di Commissario per il SIN in oggetto.

In relazione a quanto precede, oltre a valutare il solo periodo di riferimento (14 settembre 2023-21 febbraio 2024) è stato considerato un onere pari a 40.000 euro annui per la parte fissa (50.000 – 10.000 euro) e 25.000 euro annui per la parte variabile (50.000 – 25.000 euro), per un totale di 65.000 euro annui, pari a 5.417 euro mensili.

Per il periodo 14 settembre 2023-21 febbraio 2024 la spesa è stata così determinata:

ONERE COMMISSARIO 14 SETT 2023 - 21 FEBBR 2024		
Onere mensile	5.417	
set-23	2.528	14 giorni
ott-23	5.417	intera mensilità
nov-23	5.417	intera mensilità
dic-23	5.417	intera mensilità
gen-24	5.417	intera mensilità
feb-24	3.922	21 giorni
TOTALE	28.117	

Agli oneri di cui al primo periodo, pari a 28.117 euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti, in conto maggiori/minori spese correnti e maggiori entrate tributarie correnti:

(milioni di euro)

Co.	Descrizione		e/s	nat.	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
					2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027
1	Istituzione della struttura di supporto al Commissario straordinario per il sito di interesse nazionale di Crotona - Cassano e Cerchiara	personale (un dirigente di II fascia, 5 unità di personale di livello non dirigenziale)	S	C	0,1	0,3	0,3	0,3	0,1	0,3	0,3	0,3	0,1	0,3	0,3	0,3
		effetti riflessi	E	TC					0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1
		funzionamento	S	C	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		esperti	S	C	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1
	Riduzione Tabella A - MASE		S	C	-0,1	-0,5	-0,5	-0,5	-0,1	-0,5	-0,5	-0,5	-0,1	-0,5	-0,5	-0,5
2	Compenso aggiuntivo del Commissario straordinario per il sito di interesse nazionale di Crotona - Cassano e Cerchiara per il periodo dal 14 settembre 2023 al 21 febbraio 2024		S	C	0,0				0,0				0,0			
		effetti riflessi	E	TC					0,0				0,0			
		Riduzione Tabella A - MASE		S	C	0,0				0,0				0,0		

Al riguardo, per quanto concerne la struttura di supporto del Commissario straordinario per il sito di interesse nazionale di Crotona - Cassano e Cerchiara, in relazione alla procedura di reperimento del personale, posto che al fine di assicurare la neutralità per l'amministrazione di appartenenza la norma prevede che all'atto del collocamento fuori ruolo del personale sia reso indisponibile, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario, nulla da osservare.

Per i profili di quantificazione, dal momento che la RT provvede alla stima degli oneri previsti per il 2024 (2 mensilità) e per ciascuna delle annualità dal 2025 al 2029, fornendo i criteri e parametri retributivi utilizzati con riferimento alle unità di personale indicata dalla norma (un funzionario di cat. A ed un dirigente di livello non generale, per l'area contrattuale della Presidenza del Consiglio dei ministri), risulta verificata la prudenzialità dei dati³ che appaiono corrispondente ai livelli retributivi previsti dalla normativa vigente per i relativi profili professionali, comprensivi degli incrementi previsti dalla contrattazione per il triennio 2019-2021 e il triennio 2022-2024.

Quanto alle spese di funzionamento della struttura commissariale, posto che la RT si limita alla indicazione delle sole esigenze corrispondenti (dotazione informatica, cancelleria, spese di missione, scaffalature e arredi, telefonia, acquisto *software*, noleggio veicoli), al fine di verificare la congruità della spesa prevista andrebbero forniti i criteri e parametri utilizzati per la quantificazione dei singoli oneri.

In relazione agli oneri relativi al compenso dei n. 2 esperti che possono essere nominati dal Commissario, la cui spesa viene parametrata al costo di consulenti *senior* della società in *house* del Mase, si prende atto del parametro considerato nella stima.

Sul comma 2, riguardo alla stima dell'onere relativo al compenso da corrispondersi al Commissario straordinario limitatamente al periodo 14 settembre 2023 - 21 febbraio 2024 (prima cioè del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2024 che ha rideterminato il compenso del Commissario in un importo massimo di 50.000 euro per la parte fissa e di 50.000 euro per la parte variabile, in coerenza con quanto previsto all'articolo 4-ter, comma 1, del decreto-legge n. 135 del 2013), considerato che la RT fornisce il dettaglio dei criteri e parametri considerati per la quantificazione degli oneri, non ci sono osservazioni.

Per i profili relativi alla copertura degli oneri previsti dai commi 1 e 2, a cui si provvede mediante corrispondenti riduzioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza

³ I dati riportati dal Conto annuale della R.G.S. aggiornati al 2022 indicano per i dirigenti di II fascia della Presidenza del Consiglio dei ministri una retribuzione media annua di 121.771 euro lordi (lordo Stato), di cui 48.570 euro di componenti retributive riferibili al trattamento economico fondamentale (Tabellare, R.I.A. etc.) e 73.201 euro di componenti accessorie, comprensive di retribuzione di posizione, per parte fissa e variabile e di risultato. Relativamente al personale non dirigenziale inquadrato nell'area A della Presidenza del Consiglio dei ministri, la retribuzione media annua è di 64.745 euro annui lordi (lordo Stato), di cui 31.951 euro di componenti riferibili al trattamento economico fondamentale e 32.794 euro di componenti accessorie. Gli analoghi dati riportati dall' ARAN indicano una retribuzione complessiva di 111.858 euro, di cui, con riferimento ai dirigenti di II fascia, una retribuzione 47.116 euro di componenti stipendiali e 64.742 euro di componenti accessorie. Per il personale non dirigenziale di livello A, la retribuzione complessiva indicata è di 62.246 euro, di cui 31.454 euro di componenti stipendiali e 32.792 euro di componenti accessorie. Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S.I.G.O.P., Conto annuale al 2022, tavole sul sito *internet* del dipartimento; ARAN, Retribuzioni medie per macro voce al 2021, sul sito *internet* dell'Agenzia.

energetica, andrebbero fornite conferme in merito alle disponibilità esistenti a valere sui predetti stanziamenti alla data di entrata in vigore del decreto legge.

In merito agli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non ci sono osservazioni.

Articolo 8

(Disposizioni per il censimento e il monitoraggio degli interventi in materia di difesa del suolo)

La norma prevede l'obbligo, per i soggetti attuatori degli interventi finanziati per mitigare il dissesto idrogeologico sul territorio nazionale, di alimentare il Repertorio nazionale degli interventi per la difesa del suolo (piattaforma ReNDiS), a prescindere dalla fonte di finanziamento, al fine di assicurare la completezza del quadro tecnico conoscitivo.

I predetti soggetti attuatori individuano gli eventuali interventi di difesa del suolo, a prescindere dalla fonte di finanziamento, che non risultano censiti nella piattaforma ReNDiS e ne trasmettono l'elenco, completo dei relativi codici unici di progetto (CUP), all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) ai fini del tempestivo inserimento nella piattaforma e al Ministero dell'economia e delle finanze.

Si prevede inoltre che i commissari di Governo, il Presidente della regione Valle d'Aosta e i Presidenti delle province autonome verifichino la tempestiva ed esaustiva alimentazione della banca dati delle pubbliche amministrazioni (BDAP).

La RT afferma che le disposizioni, volte ad assicurare da parte delle amministrazioni competenti l'inserimento dei dati nelle piattaforme informatiche già previste a legislazione vigente, non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, rientrando nei compiti istituzionali di tali soggetti, i quali pertanto vi provvederanno con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, tenuto conto che la piattaforma ReNDiS risulta già operante, andrebbe assicurato che il prevedibile incremento degli inserimenti nel Repertorio possa essere gestito senza che la piattaforma necessiti di un adeguamento di tipo strutturale e pertanto nell'ambito delle ordinarie risorse previste a legislazione vigente.

La medesima assicurazione andrebbe fornita circa le attività connesse alla verifica da parte dei commissari di Governo, del Presidente della regione Valle d'Aosta e dei Presidenti delle province autonome della tempestiva ed esaustiva alimentazione della banca dati delle pubbliche amministrazioni (BDAP).

Articolo 9

(Programmazione e finanziamento degli interventi affidati ai Commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico)

Il comma 1 modifica il comma 2 dell'articolo 7 del decreto-legge n. 133 del 2014 e provvede ad integrare il medesimo articolo 7 con l'aggiunta di ulteriori disposizioni.

In particolare, la lett. a) prevede che – ai fini dell'inserimento nel Piano degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico – sia data anche priorità agli interventi la cui progettazione è stata finanziata dal Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico previsto all'articolo 55 della legge 221/2015 e abbia conseguito almeno il livello di progettazione qualificabile come progetto di fattibilità tecnico-economica, indicato dall'art. 41 del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023), o, nel caso previsto all'articolo 225, comma 9, terzo periodo, del medesimo Codice, come progetto definitivo ai sensi dell'articolo 23 del precedente Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016). Si prevede inoltre che l'inserimento nel Piano dei suddetti interventi di mitigazione del rischio idrogeologico è in ogni caso condizionata al rinnovo della valutazione positiva da parte della competente Autorità di bacino distrettuale, da effettuare in relazione all'ultimo livello di progettazione conseguito.

La lett. b) inserisce all'art. 7 del decreto-legge n. 133 del 2014 i commi *2-bis* e *2-ter*.

Il comma *2-bis* stabilisce la revoca dei finanziamenti per gli interventi con progettazione a carico del Fondo per la progettazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, qualora – decorsi dodici mesi dall'ammissione al finanziamento e in assenza di cause di impossibilità oggettiva sopravvenute o di forza maggiore – gli interventi, anche nel caso previsto all'articolo 225, comma 9, terzo periodo, del Codice dei contratti pubblici non abbiano conseguito almeno il livello di progettazione qualificabile come progetto di fattibilità tecnica ed economica o come progetto definitivo ai sensi dell'articolo 23 del precedente Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 50 del 2016).

Il comma *2-ter* stabilisce che non possono essere oggetto di pignoramento o sequestro le risorse finanziarie accreditate sulle contabilità speciali intestate ai Commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico.

Il comma 2 stabilisce che le eventuali economie derivanti dagli accordi di programma previsti all'art. 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, per la quota parte derivante da risorse di bilancio del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, integrino la dotazione finanziaria destinata al Piano degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico.

Il comma 3 modifica ed integra l'articolo 10 del decreto-legge n. 91 del 2014.

In particolare, con la lettera a) si modifica il comma *2-ter* dell'art. 10, che disciplina la nomina da parte del Presidente della regione interessata di un soggetto attuatore delegato alla realizzazione degli interventi previsti. In primo luogo, si prevede che con provvedimento del Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico si possa nominare un soggetto attuatore del Piano, delegato per l'espletamento delle attività previste all'articolo 7, comma 2, del decreto-legge n. 133 del 2014, il quale opera con i medesimi poteri e le deroghe previsti per il Commissario di Governo. Inoltre, si prevede che il provvedimento di nomina stabilisca il compenso del soggetto attuatore del Piano - con parte fissa che non può superare cinquantamila euro annui e parte variabile che non può superare ulteriori cinquantamila euro annui - nonché gli obiettivi, ai fini della corresponsione della parte variabile del compenso, che includono anche l'attività di monitoraggio e rendicontazione. La copertura finanziaria del compenso è nei quadri economici degli interventi, come risultanti dai sistemi informativi della Ragioneria generale dello Stato.

Con la lett. b) sono introdotti i commi *2-quater* e *2-quinquies*.

Il comma *2-quater* attribuisce ai Commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico anche le funzioni di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ai sensi della legge 190/2012 sulla prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, che possono essere delegate dai medesimi commissari ai soggetti attuatori.

Il comma 2-*quinquies* stabilisce che, per l'espletamento delle attività indicate all'articolo 7, comma 2, del decreto-legge n. 133 del 2014, i Commissari di Governo, il Presidente della regione Valle d'Aosta e i Presidenti delle province autonome possono assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante, operando in deroga a ogni disposizione di legge diverse da quelle in materia penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, previste al decreto legislativo n. 159 del 2011, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

I commi 4 e 5, al fine di accelerare la realizzazione delle opere di difesa idraulica delle Grave di Ciano, individuano il segretario generale dell'autorità di distretto delle Alpi orientali come commissario straordinario per l'espletamento delle attività di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto-legge n. 133 del 2014. Il commissario opera con i medesimi poteri e le deroghe previsti per il commissario di Governo per il contrasto al dissesto idrogeologico, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il commissario è autorizzato ad assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante e opera in deroga a ogni disposizione di legge diverse da quelle in materia penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Al commissario non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

Il comma 6 prevede la revoca delle risorse assegnate con il DPCM 18 giugno 2021 dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento Casa Italia, ai Presidenti delle Regioni, in qualità di Commissari straordinari, e alle Province autonome, per il finanziamento di interventi volti alla messa in sicurezza del territorio in relazione al rischio idrogeologico qualora entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, in assenza di giustificato motivo, omettano di registrare nella banca dati delle amministrazioni pubbliche – Monitoraggio Opere Pubbliche (BDAP-MOP) i dati relativi ai pagamenti effettuati e alle fatture emesse al fine della successiva verifica sull'importo delle spese sostenute in misura pari o superiore al 15 per cento dell'importo della prima anticipazione ottenuta ai sensi dell'articolo 1, comma 10, del medesimo DPCM 18 giugno 2021.

Il comma 7 proroga fino al 31 dicembre 2024, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, lo stato di emergenza dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 27 novembre 2022, in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal giorno 26 novembre 2022.

Il comma 8 modifica l'articolo 20-*ter* del decreto-legge n. 61 del 2023 che ha previsto una serie di interventi a favore del territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna e di Forlì-Cesena, colpite da avverse condizioni meteorologiche a partire dal giorno 1° maggio 2023.

Nello specifico, con la lett. a) si integra il comma 8 dell'art. 20-*ter*, al fine di prevedere uno stanziamento di 10 milioni per l'anno 2024 per la stipula delle convenzioni che il Commissario straordinario alla ricostruzione sul territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche può attivare, per l'esercizio delle sue funzioni, con strutture della P.A. e gli organismi *in house* delle medesime Amministrazioni pubbliche, società Cassa depositi e prestiti S.p.A. e società da questa controllate.

Con la lett. b) si integra il comma 10 dell'art. 20-*ter*, che prevede la copertura delle risorse finanziarie relative ai costi della struttura commissariale e delle convenzioni stipulate con le Amministrazioni centrali dello Stato e i relativi organismi *in house*, al fine di aumentare la copertura per l'anno 2024 da 5 milioni di euro a 15 milioni di euro.

Conseguentemente, si provvede, con la lett. c), ad integrare il citato comma 10, con l'aggiunta della lett. b-*bis*), al fine di stabilire che la copertura dei 10 milioni di euro per l'anno 2024 è a valere sulle risorse finanziarie assegnate e disponibili nella contabilità speciale intestata al Commissario.

Il comma 9 individua due ulteriori competenze del Presidente del Consiglio dei ministri e del Consiglio dei ministri, nonché del Comitato dei ministri per gli interventi nel settore della difesa del suolo di cui all'articolo 57, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

In particolare, la disposizione prevede che il Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Comitato dei ministri citato, sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 – alla stregua di quanto sancito dalla Corte costituzionale, 23 luglio 2009, n. 232 – ha il potere di approvare, oltre che il programma nazionale di intervento:

- a) i criteri e le modalità per stabilire le priorità che le amministrazioni dello Stato sono tenute ad osservare nell'assegnazione di risorse destinate agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato in attuazione dell'articolo 10, comma 11, del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 91;
- b) i criteri e le modalità per il monitoraggio e la revoca delle risorse statali destinate agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico ove, in assenza di cause di impossibilità oggettiva sopravvenute o di forza maggiore, le somme assegnate non siano impegnate e pagate dai competenti soggetti attuatori nei termini previsti.

In caso di revoca, per garantire la tutela dell'ambito territoriale già positivamente valutato in sede di assegnazione delle risorse, si prevede che le risorse siano comunque riassegnate all'autorità di bacino distrettuale territorialmente competente per essere impiegate nell'ambito del medesimo territorio e con la medesima destinazione nel rispetto di impegno e di pagamento analoghi a quelli in origine previsti.

Il comma 10 specifica che quanto previsto al precedente comma 9 non si applica ai cicli di programmazione finanziaria già avviati alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge che continuano ad essere regolati dalla disciplina specifica delle relative fonti di finanziamento. Ne deriva che rimangono salve, fino alla conclusione del relativo ciclo di programmazione finanziaria, le specifiche disposizioni recanti criteri e regole per il monitoraggio, la revoca e l'assegnazione delle risorse statali destinate ad interventi di mitigazione del rischio idrogeologico. Rimangono, altresì, fermi gli obblighi internazionali e i vincoli derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, nonché le disposizioni relative al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Per il Fondo per lo sviluppo e la coesione (di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88) e il Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie (di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183) continuano ad operare le pertinenti disposizioni, nel rispetto dei criteri e delle modalità di individuazione delle priorità stabiliti con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri introdotto dal precedente comma 9.

La RT afferma che le disposizioni contenute all'articolo in esame presentano carattere ordinamentale, pertanto non si determinano effetti sulla finanza pubblica.

Con riguardo alla modifica apportata al comma 1, lettera b), dell'articolo in commento la RT ribadisce che la revoca delle risorse per gli interventi la cui progettazione sia stata finanziata mediante il Fondo per la progettazione avviene qualora, decorsi dodici mesi dall'ammissione al finanziamento e in assenza di cause di impossibilità oggettiva sopravvenute o di forza maggiore, gli interventi medesimi non abbiano un progetto di fattibilità tecnica ed economica o un progetto definitivo. La RT segnala, inoltre, che le risorse revocate rimangono nella disponibilità del Fondo stesso.

Infatti, il Fondo progettazione ha caratteristiche di rotazione, come specificato all'articolo 8 del d.P.C.m. 14 luglio 2016 che ne regola il funzionamento e, quindi, al momento della suddetta revoca delle risorse assegnate per la progettazione di un

determinato intervento, le somme già assegnate per la progettazione medesima rimangono appunto nella disponibilità del Fondo per essere nuovamente assegnate al finanziamento di ulteriori progettazioni.

Con riguardo al comma 2 la RT evidenzia che le risorse di bilancio ministeriali, poste nel corso degli anni, dal 2010 al 2020, a finanziamento dei c.d. Accordi di programma 2010, sono state interamente versate sulle Contabilità Speciali gestite allo scopo dai Commissari di Governo per il Dissesto Idrogeologico, o sulle contabilità ordinarie di quelle regioni che non hanno attivato le Contabilità Speciali (Valle d'Aosta e Prov. Aut. TN e BZ). Tali risorse, a volte affiancate da cofinanziamenti regionali previsti in Accordo, sono interamente poste a copertura degli interventi ivi ricompresi.

Gli Accordi hanno previsto l'istituzione del "Comitato di indirizzo e controllo per la gestione dell'Accordo" a cui è demandato, tra l'altro, di definire rimodulazioni del quadro finanziario degli interventi derivanti da eventuali economie finali accertate sugli stessi nonché definire le riprogrammazioni delle risorse.

Ragion per cui, negli anni trascorsi, sono molteplici e progressivi i casi di riprogrammazione di economie generate da interventi ultimati nonché chiusi contabilmente, che hanno conseguentemente portato ad integrazione del finanziamento di altri interventi già presenti in Accordo o altrimenti al finanziamento di nuovi interventi con contestuale loro inserimento in Accordo.

La norma riguarda l'utilizzo delle economie di prossima generazione, conseguenti alla progressiva futura chiusura dei residui interventi ancora in fase di attuazione, destinando tali risorse ad integrare la dotazione finanziaria del Piano di mitigazione del rischio idrogeologico.

La norma è pertanto volta a sostituire l'attuale sistema di riprogrammazione delle economie generate da interventi ultimati nonché chiusi contabilmente, attraverso il "Comitato di indirizzo e controllo per la gestione dell'Accordo", all'interno dell'Accordo stesso, destinando tali risorse che volta per volta si rendono disponibili ad integrazione della dotazione finanziaria prevista per il Piano degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico.

Dal punto di vista contabile, la RT precisa che la disposizione è volta a consentire la possibilità in capo al medesimo Commissario di poter utilizzare le risorse previste di cui all'articolo 2, comma 240, della legge n. 191 del 2009 anche per le misure oggetto del Piano degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico; si tratta di disponibilità che in ogni caso permarranno all'interno della contabilità speciale del Commissario interessato, rispetto alle quali la norma ne amplia le possibilità di utilizzo. Aggiunge, infine, che l'importo delle economie eventualmente suscettibili di maturare alla chiusura degli interventi inclusi negli Accordi di programma (che avverrà, evidentemente, in tempi differenziati) è stata stimata estrapolando il dato relativo alle economie maturate dagli interventi già chiusi contabilmente. Su un costo complessivo pari a circa 517 milioni di euro, tali economie accertate ammontano a circa 59 milioni di euro. Viene assunto a riferimento, pertanto, l'indice dell'11,4 %, che, applicato all'importo

complessivo delle risorse MASE impegnate negli Accordi (pari a circa 1.481 milioni di euro), corrisponde al valore stimato di circa 169 milioni di euro.

Con riferimento alle modifiche previste al comma 3, la RT precisa che l'attuale formulazione dell'articolo 10, comma 2-*ter*, del decreto-legge n. 91 del 2014 già prevede un compenso per il soggetto attuatore nella stessa misura stabilita dalla norma in argomento, pertanto, non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

I commi 4 e 5 prevedono che il segretario generale dell'autorità di bacino distrettuale delle Alpi orientali sia incaricato del completamento della progettazione e della realizzazione degli interventi di difesa idraulica delle Grave di Ciano, che afferiscono allo stralcio di Piano degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico a valere sulle risorse di bilancio del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133. Con decreto n. 228 del 07/12/2021 del Direttore della Direzione Generale per la Sicurezza del Suolo e dell'Acqua del Ministero della transizione ecologica è stata finanziata la progettazione dell'intervento «Casse di espansione per le piene del fiume Piave in corrispondenza delle Grave di Ciano – Spresiano», a cui è stato assegnato il codice CUP H67C17000070001.

Ai sensi del comma 5, il commissario straordinario assume direttamente le funzioni di stazione appaltante e opera in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Si dispone l'applicabilità, ai soggetti suddetti, di quanto previsto all'articolo 10 del decreto-legge n. 91 del 2014 (che prevede, tra l'altro, le strutture di cui può avvalersi per l'espletamento delle attività affidate e la titolarità dei procedimenti di approvazione e autorizzazione dei progetti), senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La RT precisa che per il Commissario non è prevista la corresponsione di compensi né rimborsi spese.

Il comma 6 disciplina la revoca delle risorse assegnate agli interventi finanziati dal Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, ripartito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 novembre 2018. In particolare, la disposizione prevede l'alimentazione della Banca dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP) con le informazioni relative ai pagamenti effettuati e alle fatture emesse da parte della stazione appaltante per la successiva verifica delle spese sostenute. La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, limitandosi a prevedere una fattispecie di revoca dell'assegnazione di risorse pubbliche, che sono riacquistate nella disponibilità dell'Amministrazione concedente.

In merito al comma 7, che dispone la proroga fino al 31 dicembre 2024 dello stato di emergenza per gli eventi meteorologici verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal giorno 26 novembre 2022, la RT segnala che la proroga avviene nei limiti delle risorse già finalizzate al superamento del contesto emergenziale, riferite agli interventi per le attività di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 dell'articolo 25 del decreto legislativo n. 1 del 2018.

La proroga dello stato di emergenza consentirebbe, dunque, la prosecuzione dell'azione commissariale nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, stanziata per il superamento del predetto contesto emergenziale, fino al 31 dicembre 2024.

Il comma 8 prevede uno stanziamento aggiuntivo, nel limite di 10 milioni di euro per l'anno 2024, riferito alla stipulazione delle convenzioni di cui all'articolo 20-ter, comma 8, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 10 milioni di euro per il 2024, si provvede a valere sulle risorse finanziarie di parte corrente disponibili nella contabilità speciale di cui all'articolo 20-quinquies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61.

Per la RT, la disposizione di cui al comma 9, limitandosi a delineare competenze aggiuntive degli organi statali titolari delle politiche di difesa del suolo – con particolare riferimento alla definizione di criteri uniformi di assegnazione, monitoraggio e revoca di risorse stanziata sulla base della legislazione vigente -, assume natura ordinamentale e, pertanto, dalla sua attuazione non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, in merito ai commi 1, 6 e 9 che prevedono la revoca dei finanziamenti o delle risorse assegnate, in caso di particolari inadempienze da parte dei soggetti beneficiari o attuatori, con riacquisizione delle risorse al medesimo Fondo o alla medesima amministrazione di provenienza, andrebbe chiarito se la predetta disciplina possa determinare una rappresentazione differente sui saldi di finanza pubblica così come previsti a legislazione vigente.

Con riferimento al comma 2 e alla previsione che le eventuali economie derivanti dagli accordi di programma previsti all'art. 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, per la quota parte derivante da risorse di bilancio del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, integrino la dotazione finanziaria destinata al Piano degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, andrebbe chiarito se si determini un ampliamento della spesa non previsto nei saldi di finanza pubblica. Infatti, sul punto la RT sottolinea che si tratta di disponibilità che in ogni caso permarranno all'interno della contabilità speciale del Commissario interessato (per la Valle d'Aosta e le province di Trento e Bolzano la RT afferma che non si sono create contabilità speciali ma contabilità ordinarie regionali), rispetto alle quali la norma ne amplia le possibilità di utilizzo.

Relativamente al comma 3, tenuto conto che il compenso al soggetto attuatore è coperto finanziariamente nell'ambito dei quadri economici degli interventi e considerati i chiarimenti forniti dalla RT, non si hanno osservazioni da formulare.

Per quanto riguarda i commi 4 e 5, non si formulano osservazioni, considerata la presenza di una apposita clausola di invarianza finanziaria e l'esplicita previsione che al commissario non spettino compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

In merito al comma 7 e alla proroga fino al 31 dicembre 2024 dello stato di emergenza dichiarato in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal giorno 26 novembre 2022, tenuto conto di quanto segnalato dalla RT che la proroga avviene nei limiti delle risorse già finalizzate al superamento del contesto emergenziale, riferite agli interventi per le attività di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 dell'articolo 25 del decreto legislativo n. 1 del 201, appare utile che siano fornite informazioni circa l'entità delle risorse disponibili a legislazione vigente e la loro idoneità a far fronte al superamento del predetto contesto emergenziale, fino al 31 dicembre 2024.

Analogo chiarimento andrebbe fornito relativamente al comma 8 e alla copertura degli oneri derivante dallo stanziamento aggiuntivo, nel limite di 10 milioni di euro per l'anno 2024, per la stipula delle convenzioni da parte del Commissario straordinario alla ricostruzione sul territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, a valere sulle risorse finanziarie di parte corrente disponibili nella contabilità speciale di cui al Fondo per la ricostruzione nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche (previsto dall'articolo 20-*quinquies* del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61). In particolare, oltre ad assicurare la disponibilità delle predette risorse, andrebbe confermato che nessun pregiudizio sia arrecato alle altre finalità previste a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

Articolo 10

(Disposizioni urgenti per le funzionalità delle pubbliche amministrazioni operanti nei settori dell'ambiente e della sicurezza energetica)

Il comma 1 apporta alla legge 28 giugno 2016, n. 132 (Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale) le seguenti modificazioni:

- all'articolo 3 (Funzioni del Sistema nazionale) è aggiunto il comma 1-*bis* in cui si stabilisce che ai fini dello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, su proposta del Sistema nazionale, può adottare linee guida per specifici settori;
- si modifica il comma 4 dell'articolo 4 (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale) per inserire il rimando alle linee guida sopracitate.

Il comma 2 sostituisce il comma 7 dell'articolo 6 (Autorità di regolamentazione competente) del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45 (Attuazione della direttiva 2011/70/EURATOM, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi.). Le modifiche rispetto al testo precedente prevedono:

- il richiamo esplicito all'applicazione del parametro massimo di riferimento del trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione, previsto dall'articolo 23-*ter*, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201;
- la determinazione del trattamento economico del direttore dell'Ispettorato per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN) e dei componenti della Consulta non più con decreto ministeriale ma con D.P.C.M.;
- l'aggiunta tra i contenuti del D.P.C.M. del trattamento economico dei componenti del collegio dei revisori;

- la previsione che il collocamento in fuori ruolo, aspettativa o analoga posizione del direttore dell'ISIN avviene anche in deroga all'ordinamento di appartenenza;
- per il trattamento economico del direttore dell'ISIN la previsione della scelta dell'interessato sul mantenimento del trattamento economico complessivo in godimento;
- nel richiamare per il direttore l'applicazione dell'articolo 23-ter, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, con riferimento al limite del 25 per cento dell'ammontare complessivo del trattamento economico percepito per l'erogazione di retribuzione o di indennità per l'incarico ricoperto o rimborsi per il direttore proveniente da altra amministrazione statale che conserva il trattamento economico riconosciuto dall'amministrazione di appartenenza, viene eliminata la precisazione che gli oneri sono a carico dell'ISIN.

Il comma 3 prevede che il trattamento economico riformulato dal comma 2 si applica anche agli organi dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN) in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto, con effetti a decorrere dalla relativa data di nomina.

Il comma 4 dispone che allo scopo di rafforzare la capacità amministrativa e di potenziare le attività necessarie per assicurare la piena realizzazione degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza di competenza del Ministero dell'ambiente della sicurezza energetica, fino al 31 dicembre 2026, il Ministero medesimo può conferire ulteriori quattro incarichi dirigenziali di livello non generale di natura tecnico-specialistica oltre i limiti percentuali per incarichi a soggetti non appartenenti ai ruoli dell'amministrazione di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Gli incarichi di cui al primo periodo sono conferiti a valere sulle risorse finanziarie disponibili e nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

La RT evidenzia che le disposizioni contenute all'articolo in esame presentano carattere ordinamentale, pertanto non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In particolare, segnala, con riguardo alle disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo in commento, che alla copertura degli oneri connessi si provvede con le risorse disponibili ai sensi dei commi 15 e 17 dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 45 del 2014, ossia con le risorse disponibili nel bilancio dell'Ente. In particolare, la copertura è posta a carico dei seguenti capitoli del bilancio dell'ISIN:

Capitolo U.1.03.02.01.001 (ex 13027) – “Organi istituzionali dell'amministrazione – Indennità” con riferimento al trattamento economico del Direttore e della Consulta;

U.1.03.02.01.008 (ex 13029) “Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione” con riguardo al trattamento economico del Collegio dei Revisori.

Di seguito la tabella con gli importi dei compensi lordi a regime e dell'ammontare riferito all'esercizio 2024:

Organo	Compenso annuo al lordo contributi previdenziali e degli oneri fiscali	Totale anno 2024	Capitoli bilancio uscite
Direttore	316.448,00	210.965,33	1.03.02.01.001
Coordinatore Consulta	33.615,00	22.410,00	1.03.02.01.001
Membro Consulta	31.644,00	21.096,00	1.03.02.01.001
Membro Consulta	31.644,00	21.096,00	1.03.02.01.001
Presidente Collegio revisori	5.000,00	1.250,00	1.03.02.01.008
Componenti Collegio revisori	8.000,00	2.000,00	1.03.02.01.008
Totali	413.351,00	275.567,33	

La copertura nei bilanci dell'ISIN dei compensi da corrispondere sarà garantita, per la quota di euro 275.567,33 relativa al 2024, dalle disponibilità finanziarie presenti nell'avanzo di amministrazione dell'ente destinate ad integrare gli stanziamenti dei pertinenti capitoli di spesa, e per l'importo di euro 413.351,00 dei successivi esercizi con appositi stanziamenti da iscrivere nei rispettivi bilanci di previsione.

Il comma 4, specificando che gli incarichi dirigenziali non generali sono conferiti fino al 31 dicembre 2026 nei limiti delle dotazioni finanziarie già destinate MASE e nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica⁴.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare sul comma 1. Sul comma 2, inerente al trattamento economico del direttore dell'ISIN, dei componenti della consulta

⁴ La relazione illustrativa evidenzia che le norme mirano, fino al 31 dicembre 2026, a consentire il conferimento, da parte del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, di incarichi dirigenziali ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 fino a 4 posizioni dirigenziali di livello non generale ulteriori rispetto a quanto derivante dall'applicazione della percentuale prevista dal medesimo articolo 19, comma 6 del d.lgs. 165 del 2001 (7 unità). Nel dettaglio, evidenzia che la deroga temporanea alle previsioni di cui all'articolo 19, comma 6, del d.lgs. 165 del 2001, si rende necessaria in considerazione del fatto che il Ministero, rispetto alla dotazione organica dei dirigenti non generali di 67 unità, ha solo 31 dirigenti in tale ruolo e di questi: 4 sono comandati, 1 è in posizione di fuori ruolo e 5 sono incaricati di prima fascia (di cui 2 con incarico recentemente rinnovato per la durata di 3 anni). Inoltre, occorre considerare che il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica deve rendere indisponibili un totale di 23 posizioni (3 per indisponibilità ai sensi dell'articolo 17-*sexies*, comma 2, del decreto-legge n. 80 del 2021 fino al 31 dicembre 2026 (istituzione struttura PNRR) e 3 ai sensi dell'articolo 17, comma 35-*octies*, del decreto-legge n. 78 del 2009 (istituzione collegio revisori ISPRA) e 17 avuto riguardo all'assunzione straordinaria autorizzata dall'articolo 1, comma 317, della legge n. 145 del 2018). Infine, ad oggi, segnala che ci sono 12 dirigenti provenienti da altre pubbliche amministrazioni con incarico ai sensi dell'art. 19, comma 5-*bis*, e 5 dirigenti incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 6. In tale contesto, nell'approssimarsi del completamento della riorganizzazione del Ministero, con particolare riferimento alle procedure di interpello per il conferimento degli incarichi sulle posizioni dirigenziali non generali, la deroga in commento consentirebbe – in presenza di tutti i presupposti previsti dalla vigente normativa e nel rispetto degli aspetti procedurali – di avvalersi, qualora necessario, delle professionalità idonee a ricoprire quelle posizioni imprescindibili per assicurare il buon andamento e la continuità dell'azione amministrativa. Assicura infine che l'applicazione temporale della deroga è proporzionata in rapporto all'esigenza di consentire al Ministero di disporre di un orizzonte congruo per l'espletamento delle procedure concorsuali previste dalla vigente normativa e, al contempo, di assicurare, in un futuro prossimo, la presenza di dirigenti di ruolo corrispondenti alla dotazione organica prevista. Cfr. altresì MASE, "Amministrazione trasparente", sez. personale, PIAO 2023/2025, pagine 95 e seguenti.

e del collegio dei revisori⁵, si segnala che le modifiche di possibile rilievo finanziario concernono:

- con riferimento al trattamento economico del direttore, nel caso in cui provenga da altra amministrazione, l'introduzione della scelta dell'interessato nel mantenimento di tale trattamento, potendosi ipotizzare la scelta per un diverso trattamento economico;
- con riferimento al limite del 25 per cento dell'ammontare complessivo del trattamento economico percepito per l'erogazione di retribuzione o di indennità per l'incarico ricoperto o rimborsi spese per il direttore proveniente da altra amministrazione che conserva il trattamento economico riconosciuto dall'amministrazione di appartenenza, l'eliminazione della precisazione che gli oneri sono a carico dell'ISIN.

Poiché la RT non si sofferma su tali modifiche, sarebbe opportuno chiarire se:

- l'eliminazione dell'obbligo per il direttore di mantenere il trattamento economico già in godimento presso l'amministrazione di provenienza possa determinare maggiori oneri, per la scelta da parte dell'interessato di un trattamento più elevato;
- l'eliminazione della specificazione che la retribuzione o l'indennità per l'incarico e i rimborsi spese del direttore sono a carico dell'ISIN possa determinare una differente imputazione degli oneri.

Inoltre la RT, pur affermando che le modifiche rivestono contenuto ordinamentale, espone un aumento del trattamento economico del direttore dell'ISIN, dei componenti della Consulta e del Collegio dei revisori nei termini esposti nella relativa tabella come emerge dal confronto tra i compensi a regime e quelli riferiti al 2024. A tal fine, peraltro, non si forniscono le necessarie indicazioni in merito alle ipotesi sottese alla quantificazione degli oneri.

Andrebbero quindi forniti elementi in merito alle componenti riferibili al trattamento economico fondamentale distintamente da quello accessorio ed evidenziati i calcoli degli effetti indotti, come pure previsto dalla Circolare n. 32/2010 del Dipartimento della R.G.S.

Per i profili di copertura, la RT afferma che le disposizioni non comporterebbero nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, assicurando che a tal fine si provvederà con le risorse già disponibili nel bilancio dell'Ente e indicando gli specifici capitoli di bilancio. A tale proposito, quanto al 2024, va evidenziato che dal bilancio di previsione 2024 dell'ISIN reperibile sul sito *internet* dell'ente⁶, sul capitolo indicato dalla RT per il trattamento economico del direttore e della consulta risulterebbero stanziamenti insufficienti rispetto agli oneri quantificati dalla RT, mentre sembrerebbero adeguati quelli per il trattamento economico del collegio dei revisori⁷. I medesimi

⁵ La norma istitutiva prevede che sono organi dell'ISIN: il direttore; la consulta, composta da tre membri e dotata esclusivamente di poteri consultivi nelle materie di maggior rilievo; il collegio dei revisori.

⁶ Cfr. ISIN, "Amministrazione trasparente", Sez. Bilanci.

⁷ In particolare, sul capitolo U.1.03.02.01.001 sono previsti 23.000 euro e sul capitolo U.1.03.02.01.008 sono previsti 24.300 euro. Tra l'altro nella relazione al bilancio 2024 dell'ISIN si legge che "Sulla base degli

stanziamenti sono poi riportati per gli anni 2025 e 2026 e sarebbero quindi insufficienti rispetto agli oneri per direttore e consulta.

Con riferimento alla copertura relativa al 2024, andrebbero chiarite le ragioni della necessità di ricorrere alle disponibilità finanziarie presenti nell'avanzo di amministrazione dell'Ente, trattandosi di oneri che dovevano essere già previsti in bilancio. Una possibile motivazione potrebbe rintracciarsi al comma 3, posto che è stabilito che la nuova determinazione dei compensi si applicherà con effetti a decorrere dalla relativa data di nomina anche agli organi già in carica, per cui andrebbe verificato se si potrebbero determinare effetti retroattivi con necessità di conguagli sui trattamenti già in godimento alla luce degli aumenti esposti dalla RT per i compensi a regime⁸.

Inoltre, per quanto concerne l'utilizzo dell'avanzo per il 2024 affermato dalla RT andrebbero fornite rassicurazioni sulla quota non vincolata ad impegni già perfezionati, posto che dall'esame del bilancio previsionale 2024 dell'Ente non si rinverrebbero quote libere⁹. Pertanto, andrebbero forniti chiarimenti circa l'idoneità del bilancio dell'Ente a fornire copertura ai compensi previsti dalla RT.

Sempre sul comma 2 non risulta modificata la parte della norma inerente alle procedure di fuori ruolo. Pertanto la disposizione in esame, nel caso l'interessato all'incarico di direttore dell'Istituto risulti alle dipendenze di una PA, non prevede la clausola per cui al fine di assicurare la neutralità per l'amministrazione di appartenenza, all'atto del collocamento fuori ruolo del personale, sia reso contestualmente indisponibile, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario.

Sul comma 4, trattandosi di incarichi da conferire, fino al 31 dicembre 2026, nei limiti delle dotazioni finanziarie già destinate al MASE e delle facoltà assunzionali già previste dalla legislazione vigente, non ci sono osservazioni.

elementi normativi indicati e della valutazione di congruità espressa dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, l'Ispettorato generale di Finanza, con nota prot. n.158153 del 1°giugno 2021, ha fornito indicazioni sui contenuti dello schema di decreto prevedendo un compenso di € 9.000,00 annuo per il coordinatore della Consulta dell'ISIN e un compenso di euro € 7.000,00 annuo per ciascuno degli altri due componenti della Consulta: Per tali motivazioni, nelle more dell'emanazione del decreto interministeriale, viene inserito, anche nel preventivo finanziario 2024, lo stanziamento complessivo di € 23.000,00. Per i componenti del Collegio dei Revisori e l'OIV, i relativi stanziamenti, sono stati appostati per complessivi € 25.000,00, di cui € 15.000,00 per il Collegio dei Revisori e € 10.000,00 per l'OIV. Per il Collegio dei Revisori dei Conti dell'Ispettorato, con la sopra richiamata nota prot.n.158153 del 1°giugno 2021, l'Ispettorato generale di Finanza ha comunicato che dall'applicazione dei criteri di cui alla Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 9 gennaio 2021 emergerebbe un compenso dovuto per il Presidente del Collegio di € 5.557,20 e per ciascun componente di € 4.631,00." Cfr. ISIN, bilancio di previsione 2024, p. 23-24.

⁸ La relazione illustrativa afferma che la disposizione in esame "contiene una previsione transitoria, che applica la disciplina del trattamento economico degli organi dell'ISIN a quelli attualmente in carica (il Direttore e la Consulta sono stati rinnovati di recente e nominati con decreto del Presidente della Repubblica del 30 aprile 2024) a decorrere dalla data di nomina, per rendere effettiva la disposizione normativa per tutto il termine dell'incarico".

⁹ Cfr. Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto al termine dell'esercizio 2023 (all'inizio dell'esercizio 2024), ISIN, bilancio 2024, p. 46.

Articolo 11 ***(Disposizioni finanziarie)***

La norma prevede che dall'attuazione del presente decreto, a eccezione dell'articolo 7, commi 1 e 2, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste dal medesimo decreto mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La RT afferma che la norma reca apposita clausola di invarianza finanziaria relativamente alle disposizioni del decreto-legge, fatta eccezione per l'articolo 7, commi 1 e 2.

Al riguardo, si rinvia alle osservazioni formulate nei precedenti articoli.

Ultimi dossier del Servizio del Bilancio

Ott. 2024

[Nota di lettura n. 190](#)

A.S. 1236: “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario” (Approvato dalla Camera dei deputati)

"

[Nota di lettura n. 191](#)

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive ai decreti legislativi 5 agosto 2022, nn. 134, 135, 136 (**Atto del Governo n. 199**)

"

[Nota di lettura n. 192](#)

A.S. 1256: “Conversione in legge del decreto-legge 1° ottobre 2024, n. 137, recante misure urgenti per contrastare i fenomeni di violenza nei confronti dei professionisti sanitari, socio-sanitari, ausiliari e di assistenza e cura nell'esercizio delle loro funzioni nonché di danneggiamento dei beni destinati all'assistenza sanitaria”

"

[Nota di lettura n. 193](#)

A.S. 1264: “Disposizioni in materia di lavoro” (Approvato dalla Camera dei deputati)

"

[Nota di lettura n. 194](#)

A.S. 1240: “Disposizioni in materia di valorizzazione e promozione della ricerca”

"

[Nota di lettura n. 195](#)

A.S. 1184: “Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese”

"

[Nota di lettura n. 196](#)

A.S. 1192: “Misure per la semplificazione normativa e il miglioramento della qualità della normazione e deleghe al Governo per la semplificazione, il riordino e il riassetto in determinate materie”

"

[Nota di lettura n. 197](#)

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, in materia di mediazione civile e commerciale e negoziazione assistita (**Atto del Governo n. 213**)

"

[Nota di lettura n. 198](#)

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente la definizione del quadro orario degli insegnamenti e degli specifici risultati di apprendimento del percorso liceale del *made in Italy*, integrativo del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89 (**Atto del Governo n. 214**)

"

[Nota di lettura n. 199](#)

A.S. 1241: "Misure di garanzia per l'erogazione delle prestazioni sanitarie e altre disposizioni in materia sanitaria"

"

[Nota di lettura n. 200](#)

A.S. 1258: "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024"